

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

PARTE I - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO 5

1) REQUISITI 5

1.1)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°137/02	6
1.1.1)	<i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas</i>	6
1.1.2)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)</i>	7
1.1.3)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)</i>	10
1.1.4)	<i>Limiti di conferimento</i>	12
1.2)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°168/06	13
1.2.1)	<i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas</i>	13
1.2.2)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06)</i>	14
1.2.3)	<i>Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)</i>	16
1.3)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10	17
1.3.1)	<i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	17
1.3.2)	<i>Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	17
1.3.3)	<i>Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	18
1.3.4)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	19
1.3.5)	<i>Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	21
1.4)	GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ESPOSIZIONE DEL SISTEMA NEI CONFRONTI DELL'UTENTE (ART. 10 DEL TIB).....	22
1.4.1)	<i>Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPS_{UK})</i>	23
1.4.2)	<i>Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPS_{UK}</i>	26
1.4.3)	<i>Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPS_{UK})</i>	31
1.4.4)	<i>Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente</i>	33
1.4.5)	<i>Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4</i>	33
1.5)	CREDITI/DEBITI IN ORDINE ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE PER IL BILANCIAMENTO	35

2) PERDITA DEI REQUISITI..... 35

PARTE II - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO 36

3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ 36

3.1)	CAPACITÀ DISPONIBILE PER IL CONFERIMENTO	37
3.2)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA ANNUALE	39
3.2.1)	<i>Oggetto del conferimento</i>	39
3.2.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i>	40
3.2.3)	<i>Il processo di conferimento</i>	40
	<u>Requisiti per il conferimento</u>	40
	<u>Criteri di conferimento</u>	41
	<u>Esito del conferimento</u>	42
3.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA TRIMESTRALE	42



3.3.1)	<i>Oggetto del conferimento</i>	43
3.3.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i>	43
3.3.3)	<i>Il processo di conferimento</i>	43
	<u>Requisiti per il conferimento</u>	43
	<u>Criteri di conferimento</u>	45
	<u>Esito del conferimento</u>	45
3.4)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA MENSILE.....	46
3.4.1)	<i>Oggetto del conferimento</i>	46
3.4.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i>	47
3.4.3)	<i>Il processo di conferimento</i>	47
	<u>Requisiti per il conferimento</u>	47
	<u>Criteri di conferimento</u>	48
	<u>Esito del conferimento</u>	49
3.5)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA GIORNALIERA	50
3.5.1)	<i>Oggetto del conferimento</i>	50
3.5.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto giornaliera</i>	50
3.5.3)	<i>Il processo di conferimento</i>	51
	<u>Requisiti per il conferimento</u>	51
	<u>Criteri di conferimento</u>	52
	<u>Esito del conferimento</u>	53
3.6)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI DURATA PARI O INFERIORE AL GIORNO	54
3.6.1)	<i>Oggetto del conferimento</i>	54
3.6.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i>	54
3.6.3)	<i>Il processo di conferimento</i>	55
	<u>Requisiti per il conferimento</u>	55
	<u>Criteri di conferimento</u>	56
	<u>Esito del conferimento</u>	56
PARTE III – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L’ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA *		58
4)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L’ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO	58
4.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	58
4.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA/USCITA INTERCONNESSI CON GLI STOCCAGGI.....	59
4.3)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA DA PRODUZIONI NAZIONALI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	59
4.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE.....	60
4.5)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI USCITA DALLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI	61
4.5.1)	<i>Punti di Uscita interconnessi con l'estero di Bizzarone e San Marino</i>	61
4.5.2)	<i>Aree di Prelievo</i>	61
4.6)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA ALL’INTERNO DELLA RETE DI TRASPORTO REGIONALE.....	62
5)	IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L’ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO	63
5.1)	PROCESSO DI CONFERIMENTO PLURIENNALE	64
5.1.1)	<i>La richiesta di capacità pluriennale</i>	64
5.1.2)	<i>Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto</i>	64
5.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO ANNUALE ED INFERIORE ALL’ANNO	65
5.2.1)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto</i>	65
5.2.2)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all’anno nel corso del mese di settembre</i>	67
5.2.3)	<i>La correzione degli errori materiali</i>	70

6)	CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO.....	71
6.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	71
6.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO	73
6.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE, PER INCREMENTI DI CAPACITÀ PRESSO PUNTI E PER AVVIO DI NUOVI PUNTI DI ENTRATA ALLA RN.....	73
6.3.1)	<i>Punti di Entrata produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero e con gli stoccaggi.....</i>	<i>76</i>
6.3.2)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi</i>	<i>77</i>
6.3.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione</i>	<i>77</i>
6.3.4)	<i>Punti di Riconsegna.....</i>	<i>78</i>
6.3.5)	<i>Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita</i>	<i>78</i>
	<i>Adempimenti informativi a carico dell'Utente.....</i>	<i>78</i>
6.4)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ PER PUNTI DI RICONSEGNA DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE	80
PARTE IV – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA		
85		
7)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06	83
7.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	83
7.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI.....	83
7.2.1)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione</i>	<i>85</i>
7.2.2)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione.....</i>	<i>85</i>
7.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI.....	86
7.3.1)	<i>Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti.....</i>	<i>86</i>
7.3.2)	<i>Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti.....</i>	<i>87</i>
7.3.3)	<i>Individuazione e conferimento della capacità di trasporto</i>	<i>88</i>
7.3.4)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento</i>	<i>89</i>
7.4)	CONFERIMENTO AI TERMINALI ESENTI DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 7.3	90
8)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10.....	91
8.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	91
8.2)	PRIMA RICHIESTA	91
8.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	<i>91</i>
8.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA</i>	<i>92</i>
8.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP</i>	<i>94</i>
8.2.4)	<i>Verifica della Prima Richiesta</i>	<i>95</i>
8.3)	PROCEDURA APERTA	96
8.3.1)	<i>Avvio della Procedura Aperta</i>	<i>96</i>
8.3.2)	<i>Presentazione delle richieste</i>	<i>97</i>
8.3.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA.....</i>	<i>97</i>
8.3.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	<i>98</i>
8.3.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA.....</i>	<i>98</i>
8.3.2.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	<i>99</i>
8.3.3)	<i>Verifica delle richieste.....</i>	<i>100</i>
8.3.4)	<i>Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento.....</i>	<i>101</i>
8.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO	102
8.4.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	<i>102</i>
8.4.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP... </i>	<i>103</i>

8.4.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	103
8.4.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	103
8.5)	PROCESSO DI CONFERIMENTO	103
8.5.1)	<i>Proposta di conferimento</i>	103
8.5.2)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento</i>	104
8.5.3)	<i>Nuova richiesta impegnativa di conferimento</i>	105
8.6)	CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 8.5.....	105
8.6.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	105
8.6.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP</i>	106
8.6.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	107
8.6.4)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP</i>	107
PARTE V - IL CONTRATTO DI TRASPORTO		108
9) IL CONTRATTO DI TRASPORTO.....		108
9.1)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AI PARAGRAFI 3, 5 E 6.....	108
9.2)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 7.....	111
9.3)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 8.....	112
9.4)	PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA DATA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO	113
PARTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI		115
10) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS.....		115
10.1)	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	115
10.2)	INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI.....	117
10.2.1)	<i>Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori</i>	117
10.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO.....	118
10.3.1)	<i>Garanzia per la fornitura</i>	122
10.4)	MODALITÀ DI AVVISO AI CLIENTI DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL FORNITORE TRANSITORIO	122
10.4.1)	<i>Avviso ai clienti</i>	122
10.4.2)	<i>Condizioni ai sensi della Delibera 249/12</i>	124
10.4.3)	<i>Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio</i>	124
10.4.4)	<i>Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico</i>	125
10.5)	DETERMINAZIONE DEL CONSUMO ATTESO DEL PUNTO DI RICONSEGNA.....	126
10.6)	INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO UTENTE FORNITORE	126
10.7)	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL TRASPORTATORE.....	127

PARTE I - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

1) REQUISITI

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi da 3 a 6 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°137/02 nonché dal TIB. I soggetti presentano le richieste, nell'ambito dei processi di conferimento di cui al successivo paragrafo 3, attraverso la Piattaforma PRISMA, e nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 4, 5 e 6, attraverso il "Portale Capacità" il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne siano ancora in possesso, delle credenziali di accesso al Portale Capacità, secondo le modalità ivi descritte.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°168/06.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 8 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera ARG/gas 02/10, come descritti al citato paragrafo 8 nonché dal TIB in quanto applicabile.

Tutti i soggetti che richiedono l'accesso al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ove ne ricorrano i presupposti, il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000), attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dall'Utente, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Trasportatore ovvero della Piattaforma PRISMA, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume - anche nei confronti di terzi - ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Snam Rete gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

1.1) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°137/02

I requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono:

1.1.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*

La Delibera n°137/02, con riferimento al Decreto Legislativo n°164/00, individua alcune autorizzazioni di cui devono dotarsi le imprese che intendono svolgere determinate attività sul mercato del gas naturale, quali quelle indicate qui di seguito.

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00, devono, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- a) indicare, ai fini delle relative richieste, i termini temporali del contratto di acquisto ai Punti di Entrata produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni biometano, del contratto per il servizio di stoccaggio ai Punti di Entrata da stoccaggio e ai Punti di Uscita verso stoccaggi, del contratto di vendita ai Punti di Riconsegna e ai Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione;
- b) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002, nel caso di vendita di gas naturale a Clienti Finali.

In relazione ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 ne richiede la relativa capacità, provvederà a presentare al Trasportatore apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio/rigassificazione in qualità di Impresa di stoccaggio/Rigassificazione.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso presso i Punti di Entrata interconnessi con l'estero devono:

- c) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo, ove richiesto.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero diversi dai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera devono inoltre ¹:

- d) essere titolari di contratto/i di importazione;

¹ Attestazioni non richieste ai fini del conferimento di capacità per periodi di durata giornaliera e inferiore al giorno, di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6.

- e) richiedere capacità nel rispetto delle durate e delle quantità contrattuali massima giornaliera e media giornaliera dei propri contratti di importazione².

Per i fini di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) i soggetti dichiarano, in sede di presentazione di un'offerta di acquisto di capacità ovvero in sede di acquisizione tramite cessione di capacità ai sensi di quanto previsto al Capitolo 7, paragrafo 1.1, di possedere le autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico all'importazione nonché dichiarano che le capacità richieste ovvero oggetto di cessione rispettano le durate e la quantità massima giornaliera e media giornaliera previste dai propri contratti di importazione.

Limitatamente al conferimento/cessione di capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, il possesso dell'autorizzazione all'importazione di cui alla precedente lettera c), ove previsto, sarà richiesto soltanto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita e non ai fini dell'accesso.

I soggetti in ogni caso si impegnano, sotto la propria responsabilità, al rispetto dei requisiti sopra illustrati. In assenza/perdita dei requisiti, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, si applicano le disposizioni previste dal presente Codice di Rete.

E' altresì fatta salva ogni verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità. Ove a seguito delle predette verifiche risultasse il mancato possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e), la capacità conferita non potrà essere oggetto di programmazione/cessione da parte dell'Utente, fermo restando il pagamento di tutti gli oneri connessi a tale capacità e il rilascio previsto ai sensi del Regolamento 715/2009, Allegato 1, punti 2.2.3 e 2.2.5. In tali casi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, non sarà riconosciuto nessun corrispettivo in caso di vendita della capacità a terzi.

1.1.2) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispettivi di capacità RN ed RR, corrispettivo di misura, corrispettivi variabili nonché i corrispettivi in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto) - è costituito dal possesso di:

² La titolarità di un contratto di importazione di cui alla lettera c) consiste nella titolarità di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con l'estero, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata. Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con l'estero. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile al Punto di Entrata interconnesso con l'estero la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- della garanzia finanziaria di cui al successivo punto b.1), e/o
- di un deposito cauzionale non fruttifero secondo quanto previsto al successivo punto b.2).

- a) Il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve essere in possesso di un "rating" creditizio, fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure
 BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure
 BBB se fornito da Fitch Ratings.

Il potenziale Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas apposita attestazione, rilasciata direttamente da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente intervenute.

Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell'attestazione di rating che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente.

- b) Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il potenziale Utente dovrà presentare una garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- b.1)** apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, per un ammontare pari:
- i. ~~al corrispettivo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone, ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e presso le corrispondenti Aree di Prelievo;~~
 - ii. ~~ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto in tutti gli altri casi (compresi i Punti di San Marino e Bizzarone).~~

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia bancaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli

impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

b.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui alle precedenti lettere b.1) e b.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. al corrispettivo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone, ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e presso le corrispondenti Aree di Prelievo;
- ii. ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto in tutti gli altri casi (compresi i Punti di San Marino e Bizzarone).

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle parti".

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Snam Rete Gas comunica attraverso la funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate i

riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

La garanzia di cui al presente paragrafo sarà escussa prioritariamente al fine di assicurare la copertura degli importi non corrisposti in ordine al conferimento.

In secondo ordine, la garanzia potrà essere escussa in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 4.4.2 e successivamente in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafi 7.3 e 8, anche nei casi di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.4 secondo le modalità ivi descritte.

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia di cui al precedente punto b.1) e b.2) qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale. Le modalità e i termini per l'adeguamento della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7.

L'adeguamento di detta garanzia entro i termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e nel Capitolo 7 costituisce condizione necessaria:

1. per la richiesta e sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre, dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato compresi i conferimenti di capacità per periodi di durata giornaliera e inferiore al giorno di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6;
2. per la richiesta e accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità di cui al Capitolo 7.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata anche tramite i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.4.

1.1.3) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)*

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RN e di RR. In prima applicazione delle disposizioni del Regolamento 459/2017, tale garanzia non viene presentata dai soggetti interessati al conferimento/cessione di capacità per il servizio di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di durata inferiore o uguale a 130 giorni.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia bancaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

L'adeguamento di detta garanzia entro i termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e nel Capitolo 7 costituisce condizione necessaria:

1. per la richiesta e sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre, dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato;
2. per la richiesta e accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità di cui al Capitolo 7.

Laddove le garanzie di cui al presente paragrafo non dovessero risultare sufficienti a soddisfare i crediti relativi ai corrispettivi legati all'erogazione del servizio, per detti crediti potranno essere escussi in via residuale ammontari della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, in tutto o in parte.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle parti".

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile; la sottoscrizione degli incrementi di capacità ad Anno Termico avviato e l'acquisizione di capacità da altri Utenti sono subordinati alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata anche tramite i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.4.

1.1.4) Limiti di conferimento

Ai fini della presentazione delle offerte di acquisto/richieste di capacità nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 5 e 6, e/o delle transazioni di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2, Snam Rete Gas verifica la relativa capienza delle garanzie prestate.

A tal fine il Trasportatore determina per il k -esimo Utente i seguenti Limiti di Conferimento LC_k pari rispettivamente:

- i) alla differenza tra il valore economico complessivo della garanzia presentata per le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di cui al precedente paragrafo 1.1.2, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto (Limite $LC_{k,1}$);
- ii) alla differenza tra il valore economico della garanzia presentata per le obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di cui al precedente paragrafo 1.1.3, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto (Limite $LC_{k,2}$).

I Limiti $LC_{k,1}$, $LC_{k,2}$, sono determinati in relazione alle richieste di capacità/offerte di acquisto oggetto del Contratto di Riferimento. Il Contratto di Riferimento è il Contratto di Trasporto sottoscritto con cadenza annuale entro cinque giorni lavorativi antecedenti l'inizio dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 5 e 6 ovvero dei processi di transazione di cui al Capitolo 7.

Qualora il corrispettivo economico delle offerte di acquisto/richieste di capacità ecceda anche uno solo dei Limiti di Conferimento, l'offerta di acquisto/richiesta non sarà accettata. Resta inteso che l'Utente, successivamente al conferimento è tenuto a mantenere la garanzia prestata adeguata alla capacità che risulta conferita allo stesso Utente ai sensi dei paragrafi 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.4 e 1.3.5.

Relativamente al punto i), sono fatte salve le disposizioni in relazione al "rating" creditizio di cui al presente paragrafo 1.1.2.

1.2) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°168/06

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 sono:

1.2.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*

L'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente dovrà, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 7.3.1:

- essere in possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- indicare la capacità massima giornaliera del Terminale Esente e la quota di detta capacità oggetto di esenzione;
- indicare la durata dell'esenzione;
- avere sottoscritto un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto.

Gli altri soggetti dovranno, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 7.3.2:

- a) essere titolari di contratto/i di importazione;
- b) indicare la quantità contrattuale massima giornaliera per ciascun contratto;
- c) indicare i termini temporali per ciascun contratto;
- d) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare il Paese UE in cui il gas è stato prodotto.

Per le imprese che svolgono attività di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene richiesto il possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - così come indicato all'Articolo 3.1 del Decreto Legislativo - nei termini indicati al Decreto 27 marzo 2001.

1.2.2) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06)*

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di:

➤ un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a)

o, in sua assenza, dalla presentazione di una garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

➤—

a.1) di una apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera:

~~i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari:~~

~~a) due terzi del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;~~

~~b) un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;~~

~~ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i.~~

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia bancaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti

dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) di un deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari:
 - a) due terzi del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
 - b) un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;
- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle parti".

1.2.3) *Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)*

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare – prima della sottoscrizione dello stesso – una garanzia ~~bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera~~, a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia bancaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

La stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai paragrafi 1.2.2, 1.2.3 e 1.4 in quanto applicabile.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

1.3) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 8 sono i seguenti.

1.3.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)*

I soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura Aperta di cui al successivo paragrafo 8.3 dovranno essere in possesso della documentazione indicata al successivo paragrafo 8.3.2.

Per la presentazione di una Prima Richiesta di cui al successivo paragrafo 8.2, i soggetti interessati dovranno inoltre essere in possesso delle informazioni descritte nei successivi paragrafi 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, in base alla tipologia di infrastruttura oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP in corrispondenza della quale è richiesto l'accesso alla RN, ed in particolare essere in possesso di una Esenzione TPA, ovvero di titolo all'accesso a capacità oggetto di Esenzione TPA, o di un Diritto AP.

1.3.2) *Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Con riferimento a ciascuna infrastruttura oggetto di nuova realizzazione o potenziamento in corrispondenza della quale è presentata richiesta di capacità ai sensi del successivo paragrafo 8, la richiesta dovrà includere una dichiarazione trasmessa a Snam Rete Gas da parte dell'impresa che realizza l'infrastruttura, qualora differente dai soggetti richiedenti indicati ai successivi paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, direttamente o tramite detti soggetti, contenente:

1. dati e informazioni per l'individuazione del Punto di Entrata in corrispondenza dell'infrastruttura da realizzare o potenziare;
2. i dati relativi alla capacità di trasporto dell'infrastruttura prevista, nonché della capacità eventualmente già esistente, in corrispondenza del Punto di Entrata di cui

- al precedente punto 1, ovvero il *send out* massimo giornaliero nel caso di terminali di rigassificazione;
3. i tempi previsti per l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, ovvero del/dei relativi potenziamenti, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
 4. nel caso di infrastrutture UE per le quali l'Esenzione TPA sia stata rilasciata all'impresa che le realizza l'indicazione:
 - a) dei soggetti che hanno contribuito al finanziamento dell'opera, nonché i termini temporali e la capacità di trasporto, riferita al Punto di Entrata per il quale è richiesto l'accesso, contenuti nei contratti ovvero accordi che rilevano a tal fine;
 - b) della Capacità Residua di trasporto e la sua eventuale modulazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto 11 aprile 2006;
 - c) dell'avvenuto avvio della procedura per l'allocazione della Capacità Residua di trasporto di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto 28 aprile 2006, del relativo stato di avanzamento e, ove essa si sia conclusa, l'indicazione dei soggetti cui sia stata eventualmente allocata tale Capacità Residua e relativi termini di entità e durata;
 5. informazioni funzionali all'individuazione della minima capacità di trasporto che Snam Rete Gas è tenuta a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 28 aprile 2006;
 6. nel caso di infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura, nonché eventuali ulteriori informazioni sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10;
 7. nel caso di infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la parte di infrastruttura ricadente nella giurisdizione italiana, qualora sia stata rilasciata;

La dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere predisposta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

1.3.3) Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)

Con riferimento a ciascun Punto oggetto di richiesta ai sensi del successivo paragrafo 8, il soggetto richiedente ovvero, secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, il soggetto che realizza l'infrastruttura munito degli appositi poteri di delega, attesta il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari al 20% della capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita o, qualora tale corrispettivo non sia disponibile, per il corrispettivo unitario rispettivamente del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita più vicino interconnesso con l'estero, e comunque non superiore al valore di 100.000 euro.

Nel caso in cui la somma delle cauzioni versate dalla totalità dei soggetti richiedenti capacità presso il medesimo Punto, relativamente alla richiesta di capacità funzionale alla medesima infrastruttura, ecceda il valore di 100.000 Euro, Snam Rete Gas determina l'importo dovuto da ciascun richiedente ripartendo il medesimo valore di 100.000 Euro fra gli stessi richiedenti in proporzione alla capacità richiesta e restituisce a ciascuno di essi la differenza tra la cauzione versata e quella risultante dalla suddetta ripartizione.

Le modalità di versamento della cauzione e i relativi moduli sono disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas.

1.3.4) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di una garanzia ~~bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera~~, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento.

- ~~i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:~~
 - ~~a) due terzi del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;~~
 - ~~b) un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;~~
- ~~ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto. Trascorso un anno dalla data messa a disposizione della capacità, ove l'utente abbia provveduto nei termini previsti al pagamento dei corrispettivi fatturati in relazione a tale periodo, si applica quanto indicato al precedente punto i.~~

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia bancaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia

entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
 - a) due terzi del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
 - b) un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;
- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto. Trascorso un anno dalla data messa a disposizione della capacità, ove l'utente abbia provveduto nei termini previsti al pagamento dei corrispettivi fatturati in relazione a tale periodo, si applica quanto indicato al precedente punto i.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.



1.3.5) *Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare - prima della sottoscrizione dello stesso - una garanzia ~~bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera~~ a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.3.4, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia bancaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

La stipula del Contratto di Trasporto e/o dei relativi Addendum sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai paragrafi 1.3.4, 1.3.5 e 1.4 in quanto applicabile.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

1.4) Garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'Utente (Art. 10 del TIB)

Ai sensi del TIB, il Responsabile del Bilanciamento predispone un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente. A tal fine, per ogni Utente k-esimo, il Responsabile del Bilanciamento determina l'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPSu_k) e l'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSu_k).

In applicazione delle disposizioni del TIB come recepite nel presente Codice, ciascun Utente accetta espressamente che eventuali crediti maturati dal Sistema nei confronti di un Utente, non pagati e non coperti dall'escussione della garanzia prestata dallo stesso Utente, saranno corrisposti da parte di tutti gli altri Utenti in aggregato, attraverso l'applicazione di uno specifico corrispettivo definito dall'Autorità ai fini dell'alimentazione di un fondo presso la Cassa.

Ai sensi della Delibera 210/2015, il GSE non presenta le garanzie finanziarie di cui al presente paragrafo. Qualora in esito al bilancio di trasporto risultasse una esposizione nei confronti del GSE, tale evenienza sarà comunicata all'Autorità ai fini della regolazione/recupero delle relative partite economiche secondo modalità definite dall'Autorità stessa ovvero tramite il ricorso alle modalità di recupero di cui al TIB.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

1.4.1) Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPS_{uK})

Il termine EPS_{uK} è determinato per ciascun Utente k , su base giornaliera, come:

$$EPS_{uK} = P_{fat} + P_{det} + P_{att}$$

dove:

- a) P_{fat} rappresenta per ciascun Utente k le fatture (attive, passive ed eventuali note credito) emesse in relazione al servizio di bilanciamento ai sensi del successivo capitolo 18 e non ancora venute a scadenza (valori comprensivi di IVA);
- b) P_{det} rappresenta per ciascun Utente k le partite economiche relative al servizio di bilanciamento non ancora determinate in via definitiva o non ancora fatturate relative al periodo precedente al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA);
- c) P_{att} rappresenta per ciascun Utente k le partite economiche relative al servizio di bilanciamento che possono insorgere nei 3 giorni successivi rispetto al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA), fatto salvo quanto previsto nel seguito del presente paragrafo.

Ai fini della determinazione del termine EPS_{uK} , le fatture pagate dall'Utente k -esimo verranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento. Le fatture passive e le note credito verranno contabilizzate entro la data di effettiva scadenza delle stesse. Tutte le fatture saranno recepite nel computo del EPS_{uK} entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

Rientrano tra le partite fatturate P_{fat} in relazione al servizio di bilanciamento le fatture/note credito relative ai corrispettivi di cui al capitolo 9, paragrafo 4.4.5.

Le partite economiche P_{det} , sono determinate per ciascun Utente valorizzando:

- al relativo Prezzo di Sbilanciamento di acquisto/vendita di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, il disequilibrio attribuibile all'Utente per ciascun Giorno-gas del periodo considerato, secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 9, paragrafo 4.4.1 e sulla base del più aggiornato bilancio di trasporto disponibile, provvisorio o definitivo;
- al relativo Prezzo di Remunerazione (cfr. Capitolo 9, paragrafo 4.4) il saldo delle transazioni effettuate dall'Utente con il Responsabile del Bilanciamento, limitatamente al periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui alla Delibera 312/16, comma 2.1.

Il bilancio di trasporto definitivo nonché i valori oggetto di conguaglio di cui ai paragrafi 4.2 e 7.2 del Capitolo 9 saranno recepiti contestualmente alla comunicazione agli Utenti, concluse le procedure di cui ai paragrafi 4.2 e 7.2 e sul Portale Capacità nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 1.4.4.

Le partite P_{att} , sono determinate per ciascun Utente valorizzando al Prezzo di Sbilanciamento Stimato il disequilibrio che può assumere l'Utente in ciascun giorno del

periodo considerato nel medesimo termine Patt, valutato in funzione del Prelievo Atteso nonché di tutte le transazioni che risultano registrate presso il PSV dall'Utente, nell'ipotesi di immissioni nel sistema di trasporto da parte dell'Utente pari a zero. Al fine della determinazione del termine Patt di ciascun Utente, sono da considerarsi incluse tutte le transazioni che risultano registrate al PSV dall'Utente, anche se relative a date successive al termine temporale di cui alla precedente lettera c). Sono altresì da considerarsi inclusi i quantitativi di gas programmati dall'Utente per il Giorno-gas presso i Punti di Uscita interconnessi con gasdotti esteri³ nonché presso i Punti di Uscita interconnessi con il sistema di stoccaggio di cui al Capitolo 8.

Il Prelievo Atteso giornaliero di competenza del k-esimo Utente (PA, espresso in kWh) è determinato come somma:

- delle capacità giornaliere conferite all'Utente ai Punti di Riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati alla Rete di Trasporto di Snam Rete Gas, riproporzionate sulla base di coefficienti medi di utilizzo. I coefficienti medi di utilizzo sono descritti al Capitolo 9, paragrafo 4.3.4.1;
- dei quantitativi allocati a ciascun Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione, determinati secondo la modalità descritta nell'Allegato 9/E, paragrafo 3.

Il Prezzo di Sbilanciamento Stimato (Pr) è pari, in ciascun mese, alla media aritmetica dei Prezzi di Sbilanciamento di acquisto di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, del mese precedente ed è valorizzato in Euro/kWh arrotondato alla sesta cifra decimale.

Ai sensi della delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità, il termine EPSuk per l'Utente Fornitore Transitorio, di cui al successivo paragrafo 10 si intende comprensivo anche delle partite economiche del servizio di bilanciamento relative ai prelievi dei Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente interessato dalla risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto insorte nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione contrattuale.

Le partite di cui al Capitolo 9, paragrafo 8.2, sono considerate nell'ambito del termine EPSuk a partire dall'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di messa a disposizione degli esiti definitivi della Sessione di Aggiustamento Pregressa di cui al Capitolo 9, paragrafo 8.

Determinazione del Patt in caso di mancato adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento

Ai fini dell'applicazione del termine EPSuk determinato come sopra descritto, sarà verificato il regolare e puntuale rispetto da parte dell'Utente dei termini indicati al Capitolo 18 in ordine al pagamento di tutti gli importi che risultino dovuti al Trasportatore per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento.

³ Ad eccezione dei Punti di Bizzarone e San Marino, per i quali si applicano le modalità previste per i Punti di Riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati secondo le regole previste al Capitolo 9, par. 4.3.4.1 (clienti industriali con prelievi continuativi di 7 giorni).

La regolarità dei pagamenti sarà verificata entro la fine del mese di luglio di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di maggio dell'anno corrente e il mese di giugno dell'anno precedente, ai fini dell'applicazione del termine EPSuk nei primi sei mesi dell'Anno Termico immediatamente successivo. Ai fini dell'estensione al secondo semestre dell'Anno Termico, la regolarità dei pagamenti sarà oggetto di nuova verifica entro la fine del mese di gennaio con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di novembre dell'anno precedente e il mese di dicembre del secondo anno precedente. Gli importi di eventuali fatture venute a scadenza e non ancora pagate al momento in cui sarà verificata la regolarità dei pagamenti saranno sommati agli importi delle fatture in relazione alle quali siano riscontrati ritardi nei pagamenti.

La verifica di regolarità non sarà applicabile in relazione ai nuovi Utenti ovvero laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della determinazione del Patt di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse e venute a scadenza, per il servizio di bilanciamento, nel periodo considerato;

e

2. con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto, escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso.

Fatte salve le disposizioni previste nel presente Codice di Rete in relazione ai ritardati/mancati pagamenti, in conseguenza del mancato rispetto di anche una sola delle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) nel semestre successivo, come sopra descritto, sarà determinato considerando, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a:

- 5 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è compresa tra il 10% e il 20%; ovvero
- 7 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è superiore al 20%.

Determinazione del Patt per i nuovi Utenti e in caso di impossibilità di verifica di adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento.

Per i nuovi Utenti e in tutti i casi in cui non possa essere verificato il requisito di regolarità in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento descritto in precedenza nel presente paragrafo (servizio di trasporto erogato con continuità per una durata inferiore o uguale a 6 mesi nel periodo di riferimento), il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) sarà determinato considerando nel semestre successivo, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a 7 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione.

1.4.2) Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPSu_k

Ciascun soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve presentare - prima dell'entrata in vigore dello stesso - una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso.

Ciascun soggetto sottoscrittore delle Condizioni PSV deve presentare, ai sensi del TIB, una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso.

Ai sensi della deliberazione 181/2012/R/GAS, l'Impresa di Trasporto non presenta la garanzia di cui al presente paragrafo nei limiti del proprio disequilibrio connesso con la gestione operativa della propria rete. A tal fine, l'Impresa di Trasporto comunica, sotto la propria responsabilità, a Snam Rete Gas le eventuali quote del disequilibrio giornaliero DS_k di cui al Capitolo 9 non connesse con la gestione operativa della propria rete.

La comunicazione è effettuata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inviata secondo modalità e termini resi disponibili da Snam Rete Gas attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi.

La suddetta garanzia dovrà essere presentata, pena la mancata sottoscrizione/efficacia del Contratto di Trasporto, entro:

- i termini previsti nei successivi paragrafi 3, 5, 6, 8, del presente Capitolo per i conferimenti di capacità ivi previsti,
- entro le ore 14.00 del secondo giorno precedente il termine per la sottoscrizione dei conferimenti di capacità laddove non specificamente indicato; ed
- entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente i termini previsti per la presentazione delle richieste nel caso di cessioni o trasferimenti di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2.

Con riferimento ai soggetti sottoscrittori delle Condizioni PSV che non siano titolari di capacità di trasporto, la garanzia dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di accesso al Sistema PSV pena l'irricevibilità della richiesta stessa.

Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito internet l'indirizzo al quale devono essere presentate la garanzia.

La garanzia dovrà essere presentata in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a. deposito cauzionale non fruttifero;
- b. garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da primario istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera secondo quanto previsto alla lettera b.1) del precedente paragrafo 1.1.2;
- c. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
- d. rating creditizio, ovvero lettera di garanzia societaria.

L'Utente avrà facoltà di estendere al successivo Anno Termico, ovvero alla restante parte dell'Anno Termico in corso, la validità della garanzia prestate ai sensi del presente paragrafo 1.4.

Resta inteso che la garanzia di cui al presente paragrafo nelle forme sopra definite è relativa all'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente e pertanto è escutibile in relazione a tutti i crediti maturati nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento ivi compresi quelli maturati in Anni Termici precedenti alla presentazione della garanzia.

I testi relativi all'estensione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4 sono riportati in allegato al presente Capitolo 5.

1.4.2.1) Deposito cauzionale

La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario **separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento**, su C/C bancario espressamente indicato dal Responsabile del Bilanciamento con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Il Responsabile del Bilanciamento rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato in Allegato 5/N. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

1.4.2.2) Garanzia bancaria

Il testo della garanzia bancaria è riportato negli Allegati 5/O, 5/O-1, 5/O-2 e 5/O-3. L'importo indicato nella lettera di garanzia potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. La validità della garanzia è pari a:

- a) 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico; ovvero
- b) un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione

della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L'Utente avrà facoltà di estendere la validità della garanzia di cui alla precedente lettera a), per un ulteriore Anno Termico, nonché la validità della garanzia di cui alla precedente lettera b) per la restante parte dell'Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice, 5/O-1-Appendice, 5/O-2-Appendice e 5/O-3-Appendice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in originale entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera a); ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui al punto b). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

1.4.2.3) Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia

Il soggetto interessato ha la facoltà di chiedere che sia istituita una garanzia (nel seguito: Garanzia a Stoccaggio) costituita da una quantità di gas di proprietà (nel seguito Gas a Garanzia) sito nei siti di stoccaggio di una o più Imprese di Stoccaggio con le quali abbia stipulato un contratto di stoccaggio. Il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso. L'eventuale quota eccedente tale percentuale non sarà considerata nella valorizzazione delle garanzie presentate dall'Utente.

La valorizzazione del Gas a Garanzia avviene ad un prezzo di riferimento pubblicato sul Portale Capacità pari al 90% dell'ultimo valore del termine CCI come da pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità (espresso in Euro/GJ e arrotondato alla seconda cifra decimale). La valorizzazione viene aggiornata ad ogni nuova pubblicazione del termine CCI ad opera dell'Autorità⁴.

I soggetti che intendono istituire una Garanzia a Stoccaggio secondo le modalità di seguito descritte, al fine di essere abilitati alle funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia attraverso il Portale Capacità, sono tenuti a presentare a Snam Rete Gas, entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo, una proposta di accordo (nel seguito: Accordo) il cui testo standard è disponibile nell'Allegato 5/Q.

Fermo restando che il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente stesso, l'Accordo prevede che l'Utente definisca un quantitativo di gas in stoccaggio da destinare a garanzia e a questo scopo non movimentabile da parte dell'Utente stesso.

⁴ N.b. In recepimento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sessione Terza, n. 3030/2012 del 13 dicembre 2012, e in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 15/2013/R/gas dell'Autorità, i riferimenti per la valorizzazione del Gas a Garanzia sono pubblicati sul Portale Capacità.

In esito all'Accordo, la quota di gas di stoccaggio a garanzia sarà pari al quantitativo indicato dall'Utente attraverso il Portale Capacità e accettato da Snam Rete Gas come confermato o rivisto dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

L'Accordo prevede, tra l'altro, il conferimento di un mandato a Snam Rete Gas affinché essa, al verificarsi dei presupposti di cui al presente paragrafo e al capitolo 19, paragrafo 3.3, possa, escusso il Gas a Garanzia, vendere in nome e per conto dell'Utente, in tutto o in parte, il Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito tramite il ricavato della vendita. Resta inteso che, solo in caso di escussione parziale a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 1.4.4, la quota di gas non escussa ritorna nella piena disponibilità dell'Utente.

Il Gas a Garanzia eventualmente escusso sarà oggetto di vendita, anche attraverso cessione del gas in stoccaggio, secondo procedure a evidenza pubblica rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

A seguito della ricezione dell'Accordo in originale, Snam Rete Gas, effettuate le opportune verifiche con le Imprese di Stoccaggio, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nell'abilitazione alle suddette funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta con efficacia dal giorno successivo. Qualora l'Accordo pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'abilitazione è posticipata di un ulteriore giorno lavorativo. In caso di mancata accettazione Snam Rete Gas non procede all'abilitazione dell'Utente.

Le richieste di aumento del quantitativo di Gas a Garanzia devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo. L'Utente è tenuto ad inviare contestualmente all'Impresa di Stoccaggio la relativa comunicazione utilizzando l'Allegato 5/R e ad autocertificare a Snam Rete Gas tale invio in fase di compilazione della richiesta.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica presso la/le Imprese di Stoccaggio dell'effettiva disponibilità del Gas a Garanzia e di eventuali condizioni pregiudizievoli del corretto funzionamento e della corretta gestione del sistema di stoccaggio, nonché del rispetto della percentuale di copertura della garanzia richiesta, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente, così come formulata dallo stesso Utente ovvero come modificata dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine. Non sarà considerata accettata la proposta dell'Utente in relazione alla quale non sia pervenuta

conferma dei quantitativi di gas di stoccaggio ovvero modifica degli stessi da parte della relativa Impresa di Stoccaggio.

Le richieste di diminuzione del quantitativo di Gas a Garanzia, devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica del mantenimento dell'adeguatezza complessiva delle garanzie ai sensi delle previsioni del presente paragrafo, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine.

Al fine di rendere effettivo lo svincolo della quota parte di Gas a Garanzia per la quale si è formulata richiesta di variazione in diminuzione, l'Utente è tenuto a presentare all'Impresa di Stoccaggio copia dell'accettazione da parte di Snam Rete Gas, resa disponibile attraverso il Portale Capacità, unitamente alla comunicazione di cui all'Allegato 5/S.

Le modalità di presentazione dei documenti sopra descritti, ove non specificate nel testo del presente Codice, sono indicate sul sito Internet di Snam Rete Gas. Snam Rete Gas fornisce informativa, via e-mail o attraverso il Portale Capacità, agli Utenti in caso di variazione delle modalità di presentazione dei documenti. La presentazione di documentazione non conforme nella forma e nelle modalità di presentazione/trasmissione alle modalità indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della stessa.

Qualunque violazione dell'obbligo di indisponibilità del Gas a Garanzia, sarà considerata come perdita dei requisiti e pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5.

Gli Utenti accettano espressamente che le attività di coordinamento con le Imprese di Stoccaggio descritte al Capitolo 15 "Coordinamento operativo" in relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l'accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio costituiscono presupposto necessario ai fini dell'accettazione della Garanzia a Stoccaggio di cui al presente paragrafo.

1.4.2.4) "Rating" Creditizio

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto risulti in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2,

il termine $EPSu_k$ di cui al precedente paragrafo 1.4.1 sarà valorizzato considerando in riduzione un ammontare pari a 3 giorni del Prelievo Atteso giornaliero, come determinato nel medesimo paragrafo. In caso di perdita del rating creditizio, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al capitolo "Responsabilità delle Parti".

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto sia controllato al 100% da una società in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile la società controllante potrà emettere in favore del soggetto interessato una lettera di garanzia societaria riportata negli Allegati 5/P e 5/P-1. All'Utente in possesso di una lettera di garanzia valida, il termine $EPSu_k$ di cui al precedente paragrafo 1.4.1 sarà valorizzato considerando in riduzione un ammontare massimo pari a 3 giorni del Prelievo Atteso giornaliero, come determinato nel medesimo paragrafo. L'eventuale importo oggetto della lettera di garanzia eccedente il sopra descritto ammontare non sarà considerato ai fini del calcolo delle garanzie per il servizio di bilanciamento.

La validità di tale lettera di garanzia è pari a:

- i. 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente esclusivamente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico;
- ii. un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L'Utente avrà facoltà di estendere la validità della lettera di garanzia di cui alla precedente lettera i), per un ulteriore Anno Termico e la validità della garanzia di cui alla precedente lettera ii) per la restante parte dell'Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice e 5/O-1-Appendice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in originale entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera a) ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera b). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

In caso di perdita del rating creditizio da parte della società controllante, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al capitolo "Responsabilità delle Parti".

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4.

1.4.3) *Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSu_k)*

Il valore MEPSuk è determinato per ciascun Utente k-esimo in funzione delle garanzie da questi prestate come:

$$MEPSuk = (G - C)$$

dove:

- G è la garanzia presentata dall'Utente
- C rappresenta le eventuali fatture relative al servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del bilanciamento venute a scadenza e non ancora pagate dall'Utente, comprensive di IVA.

La garanzia G deve essere presentata, in accordo alle modalità previste al precedente paragrafo 1.4.2, nelle seguenti forme:

1. deposito cauzionale non fruttifero, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
2. garanzia bancaria a prima richiesta, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
3. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
4. dimostrazione del possesso di rating creditizio ovvero lettera di garanzia societaria, conformemente a quanto indicato al presente paragrafo.

Ad eccezione del deposito cauzionale, le garanzie e relativi adeguamenti saranno recepiti nel computo del MEPSuk entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse da parte di Snam Rete Gas; il deposito cauzionale sarà recepito nel medesimo computo entro il giorno successivo alla data di attestazione, da parte di Snam Rete Gas, dell'avvenuto deposito.

L'Utente ha facoltà di adeguare la garanzia G in corso di anno termico in aumento ovvero in riduzione.

L'Utente è in ogni caso tenuto ad adeguare la garanzia G, pena l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5, al fine di rispettare in ogni giorno dell'Anno Termico la condizione di cui al paragrafo 1.4.4.

L'Utente può richiedere la modifica dell'entità delle garanzie prestate, secondo le forme ivi definite, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al presente paragrafo e al successivo paragrafo 1.4.4.

In relazione alle tipologie della garanzia bancaria, deposito cauzionale e/o della lettera di garanzia emessa dalla società controllante di cui al precedente paragrafo 1.4.2, Snam Rete Gas provvede, su richiesta dell'Utente, alla restituzione di dette garanzie, ovvero all'accettazione della richiesta di riduzione dei relativi importi, dopo aver verificato la condizione di cui al paragrafo 1.4.4:

- 1) per le richieste pervenute nel medesimo periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese; ovvero
- 2) per le richieste pervenute nel periodo compreso tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese;

entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine di ciascun periodo di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Entro i medesimi termini, Snam Rete Gas provvede a comunicare l'eventuale mancata accettazione della richiesta di restituzione o riduzione dell'Utente.

Ai fini della determinazione del termine MEPSuk in relazione al termine C, le fatture, una volta pagate dall'Utente, saranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento e saranno recepite nel computo del MEPSuk entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

1.4.4) Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente

Ai fini di limitare l'esposizione del Sistema nei confronti degli Utenti, il Responsabile del Bilanciamento provvede giornalmente a verificare che, per ciascun Utente, sia rispettata la condizione:

$$\text{EPSuk} < \text{MEPSuk}$$

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita dei requisiti per l'accesso al sistema e l'applicazione di quanto previsto al successivo paragrafo 1.4.5.

L'aggiornamento giornaliero delle componenti del EPSuk viene effettuato da Snam Rete Gas sulla base delle informazioni presenti nei sistemi informativi alle ore 24.00 del Giorno-gas G-1 e reso disponibile all'Utente nel Giorno-gas G tramite il Portale Capacità di trasporto.

Gli Utenti riconoscono che l'attività di monitoraggio descritta al presente paragrafo si basa su dati previsionali e/o non definitivamente determinati e accettano espressamente di garantire il rispetto della condizione precedentemente descritta nel presente paragrafo 1.4.4 secondo le regole ivi previste, verificata sulla base di dati previsionali e/o non definitivamente determinati.

Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge il 90% del valore di MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento rende disponibile tale informazione all'Utente tramite il Portale Capacità. L'Utente è pertanto tenuto al controllo della propria posizione in relazione al rispetto della condizione di cui al presente paragrafo, resa disponibile da Snam Rete Gas sul Portale Capacità.

1.4.5) Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4

Fatto salvo quanto previsto al Capitolo 19 "Responsabilità delle parti", al verificarsi del mancato rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo 1.4.4 nonché nei casi di cui al precedente paragrafo 1.4.2, il Responsabile del Bilanciamento fornisce avviso all'Utente, tramite comunicazione scritta anticipata via fax, dell'avvenuta perdita dei requisiti nonché del termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione

del Contratto laddove l'Utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi nel termine di seguito stabilito.

Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge o supera il 100% del valore di MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento provvede ad applicare nei confronti dell'Utente k-esimo le disposizioni di seguito previste, a tutela del Sistema:

- rifiuto delle richieste di conferimento nonché delle transazioni (acquisizioni di capacità attraverso cessioni e trasferimenti) che comporterebbero un potenziale incremento dell'esposizione nei confronti dell'Utente per il servizio di trasporto e bilanciamento;
- sospensione delle funzionalità del Sistema PSV che consentono all'Utente la cessione di gas ad altri Utenti;
- comunicazione di tale circostanza al GME per le opportune azioni di competenza sul Mercato e alle imprese di Stoccaggio per le opportune azioni di competenza previste al Codice di Stoccaggio delle imprese stesse.

L'Utente deve provvedere al ripristino dei requisiti effettuando, tenuto conto delle tempistiche e modalità di cui ai precedenti paragrafi 1.4.2 e 1.4.3, azioni tali da riportare il valore di EPSuk al di sotto del valore di MEPSuk, quali il pagamento di fatture ovvero la presentazione di garanzie in tempo utile ad assicurare il ripristino sul Portale Capacità della condizione $EPSuk < MEPSuk$ entro il settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione di perdita dei requisiti (Termine di Ripristino).

Decorso il Termine di Ripristino senza che l'Utente abbia provveduto al necessario ripristino dei requisiti il Contratto si intenderà risolto con decorrenza dalla data di perdita dei requisiti come precedentemente comunicata dal Responsabile del Bilanciamento. Limitatamente alla capacità conferita presso i Punti di Entrata da produzione di biometano, la risoluzione avrà decorrenza dal giorno successivo al Termine di Ripristino. Resta inteso che per tali casi trova applicazione quanto previsto al successivo Capitolo 10.

E' fatto salvo quanto specificamente previsto al successivo paragrafo 6.3.5, nel caso in cui l'Utente risulti titolare di capacità conferita presso Punti di Riconsegna.

Il Responsabile del Bilanciamento provvederà inoltre a:

- 1) attivare, secondo le disposizioni previste dall'Autorità, il Servizio di Default Trasporto secondo quanto descritto al successivo paragrafo 11, nei confronti dei clienti serviti dall'Utente inadempiente con decorrenza dalla data di risoluzione del Contratto.
- 2) attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al TIB, articolo 8.

Con il verificarsi della perdita dei requisiti il Responsabile del Bilanciamento provvederà a sospendere, ai fini della successiva compensazione, eventuali pagamenti dovuti all'Utente relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento. Con il verificarsi della perdita dei requisiti si applicano inoltre le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.4.4.

Ciascun Utente richiede espressamente che Snam Rete Gas intraprenda nei confronti dell'Utente inadempiente tutte le azioni previste nel presente paragrafo al fine di limitare l'entità degli oneri del Sistema connessi all'inadempienza dell'Utente.

1.5) Crediti/debiti in ordine alla Regolazione delle partite economiche per il bilanciamento

Gli Utenti riconoscono che il calcolo dei quantitativi di gas sui quali si basano le partite economiche in ordine all'erogazione del servizio di bilanciamento è passibile di rettifica nell'ambito del bilancio definitivo ovvero della successiva revisione ai fini di conguaglio di cui al Capitolo 9 "Bilanciamento" e accettano espressamente di provvedere in ogni caso al pagamento delle fatture emesse dal Responsabile del Bilanciamento entro i termini di scadenza nonché garantiscono il rispetto delle condizioni del paragrafo 1.4.4, secondo le regole ivi previste.

In tutti i casi di mancato pagamento entro i termini previsti al Capitolo 18 da parte degli Utenti delle partite economiche per il servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al TIB, articolo 8. Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo si intendono inclusi i corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.4.

Nei casi di mancato/ritardato pagamento da parte dell'Utente, Snam Rete Gas sospenderà eventuali pagamenti dovuti all'Utente medesimo relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento.

Ai fini di agevolare il recupero dei crediti il Responsabile del Bilanciamento, sentita l'Autorità, potrà avvalersi di soggetti terzi preposti allo svolgimento di tali funzioni, secondo modalità definite dalla stessa Autorità.

Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della reale esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento.

Ciascun Utente riconosce altresì che le responsabilità di Snam Rete Gas in relazione all'erogazione del servizio di bilanciamento sono unicamente quelle previste al Capitolo 19 "Responsabilità delle Parti".

2) PERDITA DEI REQUISITI

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1.4.5, la perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 1, costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, da parte di Snam Rete Gas, secondo i termini e le condizioni previste nel capitolo "Responsabilità delle parti".

PARTE II – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO ⁵

La presente Parte II disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata e Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti interconnessi con l'estero. *

3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con i metanodotti esteri di importazione/esportazione secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità e nel rispetto delle norme del Regolamento 459/2017. Presso tali Punti, Snam Rete Gas conferisce, tramite la Piattaforma PRISMA:

- a) capacità annuale, per periodi corrispondenti a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici, con effetto dal 1 ottobre di ciascun anno, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.2;
- b) capacità per periodi di durata trimestrale, anche non contigui (con effetto dal 1 ottobre per il periodo ottobre-dicembre, dal 1 gennaio per il periodo gennaio-marzo, dal 1 aprile per il periodo aprile-giugno, dal 1 luglio per il periodo luglio-settembre), nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.3;
- c) capacità per periodi di durata mensile (coincidenti con i mesi di calendario), con effetto dal primo giorno di ciascun mese, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.4;
- d) capacità per periodi di durata giornaliera, con effetto dall'inizio del Giorno-gas successivo, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.5;
- e) capacità per il servizio di trasporto di durata pari o inferiore al giorno, con effetto dall'inizio di ciascuna ora di un Giorno-gas e fino al termine del medesimo Giorno-gas, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.6.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea⁶ viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di capacità che sarà oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 in forma congiunta (*bundled*) ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.1.

* Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g, come risultante, limitatamente ai punti interconnessi con l'estero, dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Smc/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

⁵ Le disposizioni non si applicano ai Punti di Uscita dalla RN di Bizzarone e San Marino.

⁶ i.e.: Tarvisio e Gorizia, ove presenti i relativi accordi con l'operatore interconnesso.

Lo svolgimento dei processi di conferimento della capacità di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 avviene secondo le tempistiche previste dal Regolamento 459/2017 e, in ogni caso, secondo le date previste dal calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato all'inizio di ogni anno da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite procedure di asta descritte nell'Allegato 5/U.

In presenza di Capacità Concorrente di cui al successivo paragrafo 3.1, presso ciascuno dei Punti interessati da tale Capacità le procedure di asta sono svolte in maniera combinata, come indicato nell'Allegato 5/U.

3.1) Capacità disponibile per il conferimento

La capacità disponibile per il conferimento presso ciascun Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'estero attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 è determinata pari alla somma tra la Capacità Disponibile presso il Punto e la capacità di trasporto oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3. Limitatamente ai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera la capacità disponibile per il conferimento attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 include altresì la capacità di trasporto oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4.

La capacità disponibile per il conferimento presso i Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera attraverso il processo di cui al successivo paragrafo 3.6 è determinata pari alla Capacità Disponibile presso il Punto. Limitatamente ai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea la capacità disponibile per il conferimento attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6 include altresì la capacità di trasporto oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 5.

La capacità oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3, è conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità continua di cui al presente paragrafo solo nel caso in cui l'intera Capacità Disponibile sia stata conferita.⁷

La capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4, è conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità continua di cui al presente paragrafo solo nel caso in cui l'intera Capacità Disponibile e l'intera capacità oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3, siano state conferite.⁶

La capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 5, è conferita nell'ambito dei processi di conferimento di capacità continua di durata giornaliera e inferiore al

⁷ Fermo restando il rispetto delle capacità conferite in forma congiunta ai sensi del Regolamento 459/2017.

giorno di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6 solo nel caso in cui l'intera capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4, sia stata conferita.

Nell'ambito del conferimento di durata annuale di cui al successivo paragrafo 3.2, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, ai sensi della Delibera 137/02, articolo 9bis.3, ciascun anno, viene riservato:

- a) un quantitativo pari al minor valore tra la capacità continua disponibile per il conferimento e il 10% della capacità continua esistente presso il Punto al conferimento di capacità per periodi di durata trimestrale, mensile, giornaliera e inferiore al giorno nell'ambito dei processi di cui ai successivi paragrafi 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6;
- b) un ulteriore quantitativo pari al minor valore tra la capacità continua disponibile per il conferimento, al netto del quantitativo di cui alla precedente lettera a), e il 10% della capacità continua esistente sul Punto al conferimento di capacità di durata annuale nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 3.2 per un periodo compreso tra il primo e il quinto Anno Termico oggetto di conferimento.

Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo 3, le capacità di trasporto sono convertite da kWh/giorno a kWh/h dividendo il valore di capacità espresso in kWh/giorno per il numero di ore giornaliere. Le capacità in precedenza conferite in Sm³/giorno saranno convertite da Sm³/giorno a kWh/giorno sulla base di un Potere Calorifico Superiore medio per ciascun Punto determinato con riferimento al precedente Anno Termico concluso.

Capacità oggetto di conferimento in forma congiunta ('bundled')

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di capacità continua che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto su base continua disponibili per il conferimento in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi. La quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta comprende i quantitativi di cui al successivo paragrafo "Comunicazione degli accordi di accorpamento della capacità".

La quota di capacità eccedente rispetto alla capacità disponibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta per periodi di durata non superiore ad un anno qualora tale eccesso di capacità sia dovuto a una minore capacità esistente sul sistema di trasporto dell'operatore interconnesso.

La quota di capacità eccedente rispetto alla capacità disponibile per il conferimento in forma congiunta, diversa da quella di cui al precedente capoverso, è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta sino alla scadenza del contratto di trasporto che, in uno dei sistemi interconnessi, impedisce il conferimento della capacità in forma congiunta.

Comunicazione degli accordi di accorpamento della capacità

Gli Utenti titolari di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero comunicano a Snam Rete Gas e all'operatore del sistema interconnesso il raggiungimento di accordi per l'accorpamento in forma congiunta delle capacità di cui dispongono ai due lati di tali interconnessioni tramite le modalità e i termini pubblicati attraverso le funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas.

Servizio di conversione della capacità conferita in forma non congiunta

Ai sensi del Regolamento 459/2017, articolo 21, comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, limitatamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea presso i quali la capacità esistente per il servizio di trasporto su base continua sia superiore alla capacità esistente per il servizio di trasporto su base continua sull'altro lato dell'interconnessione, il Trasportatore rende disponibile agli Utenti un servizio per la conversione in forma congiunta della capacità di trasporto conferita in forma non congiunta, secondo le modalità e i termini descritti nell'Allegato 5/V.

Capacità Concorrente

La Capacità Concorrente, ai sensi del Regolamento 459/2017 è la capacità di trasporto disponibile presso un Punto il cui conferimento riduce in tutto o in parte la capacità disponibile per il conferimento presso un altro Punto del Sistema di Trasporto. Snam Rete Gas fornisce evidenza dei Punti con Capacità Concorrente nell'ambito delle pubblicazioni funzionali ai conferimenti di capacità di cui al presente Capitolo, anche tramite la piattaforma PRISMA.

3.2) Conferimento di capacità di durata annuale

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per un periodo di durata annuale secondo i seguenti criteri e modalità.

3.2.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi corrispondenti a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, limitatamente all'Anno Termico successivo all'Anno Termico in cui si svolge il processo di conferimento, la capacità è oggetto di conferimento, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge a partire dal primo lunedì del mese di luglio di ciascun anno, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato

nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio dall'inizio dell'Anno Termico successivo (1 ottobre del medesimo anno).

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

3.2.2) *Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento*

Ogni anno, entro la fine della quinta settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.2, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto che per ciascuno dei quindici Anni Termici successivi sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per ciascuno degli Anni Termici oggetto di conferimento.

3.2.3) *Il processo di conferimento*

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto annuale presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.2 le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo;
- Snam Rete Gas provvede a determinare per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati

tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteria di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.2, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.2 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.3) Conferimento di capacità di durata trimestrale



La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per periodi di durata di uno o più trimestri (ottobre–dicembre; gennaio–marzo; aprile–giugno; luglio–settembre) fino alla fine dell'Anno Termico secondo i seguenti criteri e modalità.

3.3.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata trimestrale, fino alla fine dell'Anno Termico successivo, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG:

- i) a partire dal primo lunedì del mese di agosto di ciascun Anno Termico con riferimento a ciascun trimestre dell'Anno Termico successivo;
- ii) a partire dal primo lunedì del mese di novembre di ciascun Anno Termico per i trimestri dal secondo al quarto del medesimo Anno Termico;
- iii) a partire dal primo lunedì del mese di febbraio di ciascun Anno Termico per il terzo e il quarto trimestre del medesimo Anno Termico;
- iv) a partire dal primo lunedì del mese di maggio di ciascun Anno Termico per il quarto trimestre del medesimo Anno Termico.

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

3.3.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni anno, entro la fine della terza settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto che per ciascuno dei trimestri dell'Anno Termico successivo sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per ciascuno dei trimestri dell'Anno Termico oggetto di conferimento.

3.3.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata trimestrale presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, per ciascun trimestre con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola

di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata trimestrale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.3, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.3 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.4) Conferimento di capacità di durata mensile

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per periodi di durata mensile secondo i seguenti criteri e modalità.

3.4.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata mensile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge a partire dal terzo lunedì di ogni mese, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio il 1° giorno di calendario del mese successivo.

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

3.4.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni mese, entro la fine della seconda settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto per il mese successivo che sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.4.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas in ciascun mese per il mese successivo pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, nel mese successivo.

3.4.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata mensile presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, per il mese con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.2.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti

all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richianda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata mensile ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

Qualora la procedura d'asta per il conferimento di capacità di durata mensile di cui al presente paragrafo 3.4 non si concluda entro la fine del quinto Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza del servizio, la medesima asta si considera conclusa e non viene assegnata capacità nell'ambito di tale processo.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), determinato secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura. Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.4, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.4 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.5) Conferimento di capacità di durata giornaliera

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero viene conferita, con cadenza giornaliera, capacità di trasporto per periodi di durata di un giorno (conferimento di durata giornaliera), secondo i seguenti criteri e modalità.

3.5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua nel corso di un Giorno-gas (Capacità Giornaliera Continua), secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di Capacità Giornaliera Continua, è oggetto del conferimento di durata giornaliera la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile nel corso di un Giorno-gas (Capacità Giornaliera Interrompibile).

3.5.2) Determinazione della capacità di trasporto giornaliera

La capacità di cui al precedente paragrafo 3.5.1 è determinata, con cadenza giornaliera, ogni giorno per il Giorno-gas successivo, come descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Capacità Giornaliera Continua

La Capacità Giornaliera Continua di cui al precedente paragrafo 3.5.1 è pari, per un dato Giorno-gas, al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per il medesimo Giorno-gas.

2. Capacità Giornaliera Interrompibile

La Capacità Giornaliera Interrompibile di cui al precedente paragrafo 3.5.1, è pari alla Capacità Non Programmata su base giornaliera, così come risultante dai programmi di trasporto confermati degli Utenti per il medesimo Giorno-gas di cui al Capitolo 8, paragrafo 6. In caso di applicazione del processo di FDA UIOLI di cui al Capitolo 7, paragrafo 5, la Capacità Giornaliera Interrompibile è pari alla differenza tra la Capacità Non Programmata su base giornaliera e la capacità oggetto di ritiro ai sensi del medesimo paragrafo.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto disponibili di durata giornaliera su base interrompibile in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi.

La quota di Capacità Giornaliera Interrompibile eccedente rispetto alla Capacità Giornaliera Interrompibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta.

Alle ore 16.30 del giorno precedente il Giorno-gas oggetto del servizio, Snam Rete Gas provvede a pubblicare, attraverso la Piattaforma PRISMA, le capacità di trasporto disponibili per il conferimento ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 3.5.3. L'eventuale offerta di capacità interrumpibile viene pubblicata non prima delle ore 17.00 del medesimo giorno.

3.5.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata giornaliera i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità;
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.5, per il giorno con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto

interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione di cui al Capitolo 8, paragrafo 6, l'Utente comunica al Trasportatore entro le ore 10.00 del giorno precedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e debitamente controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte dell'Utente nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tale soggetto la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'a prezzo uniforme' descritta nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.

La Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento solo qualora la Capacità Giornaliera Continua non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita.

Limitatamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento in forma congiunta solo qualora non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita la Capacità Giornaliera Continua in forma congiunta.

Il soggetto interessato al conferimento di durata giornaliera e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare nel giorno precedente al Giorno-gas oggetto del servizio offerte di acquisto, fino ad un numero massimo di dieci, specificando, per ciascuna offerta:

- i) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di acquisto;
- ii) il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore rispetto alla capacità richiesta e
- iii) il relativo corrispettivo unitario offerto, inteso come il valore economico addizionale rispetto al Prezzo di Riserva;
- iv) se intende trasferire in modo automatico l'offerta nella successiva Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera di cui al successivo paragrafo 3.6, qualora in esito al processo di conferimento di capacità di durata giornaliera di cui al presente paragrafo 3.5 la medesima offerta sia stata ritenuta valida e la capacità di trasporto ad essa associata non sia stata assegnata, né in tutto né in parte.

Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.1.

Le offerte di acquisto sono considerate vincolanti per i soggetti cui è conferito almeno il minimo quantitativo di capacità accettabile di cui al precedente punto ii).

Le offerte selezionate nell'ambito della medesima asta sono valorizzate al Prezzo di Aggiudicazione di cui all'allegato 5/U, paragrafo 1, lettera d).

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nell'Allegato 5/U.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.5, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.5 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di Capacità Giornaliera Continua ovvero Interrompibile presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea conferita in forma congiunta, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari, ai sensi della Delibera 536/2012/R/gas, alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato. In caso di riproporzionamento dei quantitativi programmati ai sensi di quanto previsto al Capitolo 8, paragrafo 6.7, gli Utenti a cui è stata conferita Capacità Giornaliera Interrompibile sono tenuti al pagamento del corrispettivo sopra descritto limitatamente alla capacità che risulta loro confermata da Snam Rete Gas per il Giorno-gas G - tenendo conto anche dei quantitativi comunicati dall'Impresa di trasporto interconnessa - successivamente ad ogni termine per la conferma dei programmi ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.7.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.6) Conferimento di capacità per il servizio di trasporto di durata pari o inferiore al giorno

Dopo la conclusione dei processi di conferimento di capacità giornaliera di cui al precedente paragrafo 3.5, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero viene conferita capacità per il servizio di trasporto per periodi di durata pari o inferiore al giorno (Capacità Infragiornaliera), secondo i seguenti criteri e modalità.

3.6.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/g, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il servizio di trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata pari o inferiore al giorno, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

Il processo di conferimento di Capacità Infragiornaliera si svolge attraverso Procedure di Aggiudicazione effettuate, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG:

- a) a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 02.30 di ciascun Giorno-gas, con avvio del servizio dalle ore 06.00 del Giorno-gas successivo;
- b) successivamente, a partire dall'inizio di ogni ora, con una durata pari a 30 minuti per ciascuna Procedura di Aggiudicazione e con durata del servizio dall'inizio della quarta ora successiva all'avvio di ciascuna Procedura di Aggiudicazione fino al termine del Giorno-gas; l'ultima Procedura si svolge a partire dalle ore 01.00 del Giorno-gas successivo a quello in cui si svolge la Procedura di Aggiudicazione di cui alla precedente lettera a).

Snam Rete Gas rende disponibile il calendario in vigore e ogni sua variazione attraverso la Piattaforma PRISMA.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua è oggetto di conferimento Capacità Infragiornaliera, espressa in kWh/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile (Capacità Infragiornaliera Interrompibile) attraverso la possibilità per l'Utente di riformulare il programma giornaliero di trasporto in eccesso rispetto alla capacità di cui è titolare presso il Punto, secondo le modalità descritte al Capitolo 8, paragrafo 6.7, lettera b) (*overnomination*).

3.6.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni giorno, prima dell'apertura di ciascuna Procedura di Aggiudicazione di Capacità Infragiornaliera, Snam Rete Gas determina e pubblica attraverso la Piattaforma PRISMA la Capacità Infragiornaliera che sarà oggetto di conferimento nella medesima Procedura di Aggiudicazione secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione con validità nel Giorno-gas è determinata da Snam Rete

Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1 nella medesima Procedura di Aggiudicazione.

3.6.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di Capacità Infragiornaliera presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio delle Procedure di Aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 3.6.2, per le quali hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richianda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione di cui al Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del giorno precedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e debitamente controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite

sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tale soggetto la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'a prezzo uniforme' descritta nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.

Il soggetto interessato al conferimento di Capacità Infragiornaliera e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare nel corso di ciascuna Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera offerte di acquisto, fino ad un numero massimo di dieci, specificando, per ciascuna offerta:

- i) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di acquisto;
- ii) il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore rispetto alla capacità richiesta e
- iii) il relativo corrispettivo unitario offerto, inteso come il valore economico addizionale rispetto al Prezzo di Riserva.

Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

In ciascun Giorno-gas, nel corso della Procedura di Aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 3.6.1, lettera a), è considerata valida ogni offerta che, in esito al processo di conferimento di capacità di durata giornaliera di cui al precedente paragrafo 3.5, sia stata ritenuta valida e per cui la capacità di trasporto ad essa associata non sia stata assegnata, né in tutto né in parte, qualora l'Utente abbia manifestato la volontà di trasferire in modo automatico tale offerta nella successiva Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 3.5.3.

Le procedure d'asta per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.1.

Le offerte di acquisto sono considerate vincolanti per i soggetti cui è conferito almeno il minimo quantitativo di capacità accettabile di cui al precedente punto ii).

Le offerte selezionate nell'ambito della medesima Procedura di Aggiudicazione sono valorizzate al Prezzo di Aggiudicazione di cui all'allegato 5/U, paragrafo 1, lettera d).

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del Prezzo di valorizzazione delle offerte

selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/g, che risulta allo stesso conferita in esito alla procedura d'asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.6, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.6 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

Ciascun Utente a cui è conferita Capacità Infragiornaliera Interrompibile, secondo le modalità descritte al Capitolo 8, paragrafo 6.7, lettera b), è tenuto al pagamento della capacità in relazione alla quota, in eccesso rispetto alla capacità di cui è titolare presso il Punto, effettivamente confermata a seguito di ogni riformulazione in corso di Giorno-gas del programma giornaliero di trasporto ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.7.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

PARTE III - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA *

La presente Parte III disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, ai Punti di Entrata/Uscita da/verso gli stoccaggi, ai Punti di Uscita presso le Aree di Prelievo e ai Punti di Riconsegna⁸ della Rete di Snam Rete Gas. Sono incluse le modalità di conferimento della capacità di trasporto presso gli impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto che a tal fine sono assimilate alle modalità di conferimento ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale.

Di seguito sono descritte le modalità con cui la capacità è conferita presso tali Punti, ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato.

Le disposizioni contenute nella presente Parte III si applicano anche con riferimento al Punto di Entrata da produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto (Punto di Entrata Virtuale).

Le disposizioni contenute nella presente Parte III non si applicano con riferimento al conferimento presso i Punti di Entrata e Punti di Uscita della RN di Gasdotti interconnessi con l'estero, per il quale vale quanto indicato nella precedente Parte II.

Le capacità in precedenza conferite in Sm³/giorno saranno convertite da Sm³/giorno a kWh/giorno sulla base di un Potere Calorifico Superiore medio per ciascun Punto determinato con riferimento al precedente Anno Termico concluso.

4) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO

4.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La capacità di trasporto di cui al presente paragrafo viene richiesta e conferita presso:

- Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e da stoccaggi;
- Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
- Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti (Aree di Prelievo, Punti di interconnessione verso stoccaggi), ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero;
- Punti di Riconsegna.

⁸ Le disposizioni si applicano anche ai Punti di Bizzarone e San Marino.

** Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.*

4.2) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi

Ai sensi della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera 297/2012/R/gas, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi è conferita alle relative Imprese di Stoccaggio, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

In corrispondenza dei Punti in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere:

- capacità di trasporto pluriennale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale ad anno termico avviato;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale ad anno termico avviato;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno.

4.3) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano

In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Alcuni dei Punti di Entrata da campi di produzione nazionale di gas naturale risultano dall'aggregazione di più Punti di Consegna.

In tali casi il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, nei termini indicati nella procedura di conferimento, la capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata ed il dettaglio delle quantità massime giornaliere in ciascuno dei Punti di Consegna fisici in modo tale che la somma delle quantità indicate ai Punti di Consegna aggregati in quello stesso Punto di Entrata risulti maggiore o uguale alla capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti minore o uguale alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede al conferimento delle capacità richieste al Punto di Entrata, verificando, nel caso in cui il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, che i quantitativi indicati in ciascun Punto di Consegna risultino complessivamente minori o uguali alla capacità di trasporto dei Punti di Consegna nelle condizioni di riferimento.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, ciascuna richiesta di capacità deve specificare il dettaglio delle relative produzioni di biometano connesse a reti di distribuzione/altra rete di trasporto.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata, ad eccezione del Punto di Entrata Virtuale, risulti superiore alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Entrata. In caso di esito negativo il Trasportatore determina la capacità di trasporto del Punto di Entrata e procede al conferimento della capacità al Punto di Entrata secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02, nel rispetto, qualora il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, della capacità di trasporto massima di ciascun Punto di Consegna.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta senza effettuare verifiche tecniche di trasportabilità anche nel caso in cui presso una produzione di biometano connessa a una rete di distribuzione/altra rete di trasporto la somma delle richieste risulti superiore alla capacità di trasporto indicata presso la produzione di biometano. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni e alle richieste, compreso ogni possibile effetto nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi.

Qualora sia effettuato un conferimento di capacità al PIV in relazione a una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto in precedenza non conferita, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata. Analogamente, qualora presso una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto non risulti più conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

4.4) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

Ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera n°169/06, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione è conferita alle relative Imprese di Rigassificazione, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

Ai sensi dell'Articolo 9 della medesima Delibera n°137/02, l'Impresa di Rigassificazione ha diritto di richiedere, nei limiti della Capacità Disponibile:

- capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni termici, nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per periodi di un anno termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale;

- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno, con riferimento a quote costanti, con effetto dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo per cui è richiesta la quota di capacità, nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno.

Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e deve indicare il/i servizio/i di trasporto che compongono il periodo, tra quelli di seguito elencati:

- semestrale/i (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- trimestrale/i (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- mensile/i (ciascun mese dell'Anno Termico).

4.5) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti

In corrispondenza dei Punti di Uscita diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4.2 ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Inoltre, i soggetti che hanno presentato una richiesta di capacità di durata mensile per il mese di ottobre presso un Punto di Riconsegna che alimenta impianti termoelettrici ai sensi del successivo paragrafo 4.6 possono richiedere capacità per il medesimo mese di ottobre di pari o minore entità presso la corrispondente Area di Prelievo.

4.5.1) Punti di Uscita interconnessi con l'estero di Bizzarone e San Marino

Qualora per un Punto di Uscita da esportazione la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la Capacità Disponibile al Punto di Uscita, il Trasportatore procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

4.5.2) Aree di Prelievo

La capacità di trasporto messa a disposizione ai Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza delle Aree di Prelievo non è soggetta a limitazioni: trattandosi di punti virtuali il Trasportatore è in grado di conferire agli Utenti la portata giornaliera richiesta, comunicandone la relativa conferma.

Ogni soggetto richiedente è tenuto a prenotare la capacità in uscita dalla Rete Nazionale tenendo conto anche delle capacità prenotate su Punti di Riconsegna di Reti Regionali di terzi interconnesse.

4.6) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna all'interno della Rete di Trasporto Regionale

In corrispondenza di tutti i Punti di Riconsegna, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito dei processi di conferimento annuali di cui ai successivi paragrafi 5.2.1 e 5.2.2.

Limitatamente ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici presso cui risulti richiesta/conferita capacità di durata annuale, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/17, ciascun soggetto interessato ha inoltre diritto di richiedere, con effetto dal 1 ottobre, capacità di durata mensile per il mese di ottobre, nell'ambito del processo di conferimento mensile di cui al successivo paragrafo 5.2.2, lettera c.

Ai fini dell'identificazione dei Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici ovvero dei Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, Snam Rete Gas considererà la tipologia di prelievo associata al Punto di Riconsegna, resa disponibile sul proprio sito Internet nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, come risultante dal Codice ATECO relativo al medesimo Punto di Riconsegna comunicato al Trasportatore. Eventuali aggiornamenti del Codice ATECO, ove comunicati dall'Utente entro il 20 giugno di ciascun Anno Termico, saranno considerati ai fini delle attività di conferimento di capacità e fatturazione con decorrenza dal successivo Anno Termico.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dall'Utente; l'Utente è responsabile, anche nei confronti di soggetti terzi, delle proprie dichiarazioni.

I Punti di Riconsegna possono essere costituiti da singoli Punti di Riconsegna fisici o da un aggregato di più punti interconnessi a valle, quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai Punti di Riconsegna, ma sono state determinate dal Trasportatore, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti.

Qualora per un Punto di Riconsegna la somma delle richieste risulti minore o uguale alla portata disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute. Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna risultassero complessivamente superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

5) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO

Il presente paragrafo disciplina le modalità di conferimento presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna della RR. Ai sensi della deliberazione 137/02, presso tali Punti nel mese di agosto di ciascun anno viene conferita capacità di trasporto per l'Anno Termico successivo (ovvero per gli Anni Termici successivi) nell'ambito del 'processo di conferimento ad inizio Anno Termico'.

Il processo di conferimento ad inizio Anno Termico comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno con avvio del servizio il 1° ottobre del secondo anno successivo a quello in corso, limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e nel mese di settembre, con avvio del servizio il 1° ottobre dello stesso anno per tutti i Punti non interconnessi con l'estero e per i Punti di Riconsegna;
- il conferimento di capacità per periodi di durata pari o inferiore all'anno, che si svolge:
 - a) in relazione ai Punti di Entrata/Uscita da stoccaggio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.1, con riferimento al conferimento di capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno;
 - b) in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione entro il terzultimo giorno di calendario del mese di settembre, per il conferimento di capacità di durata annuale/semestrale/trimestrale/mensile, con avvio del servizio a partire dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità richiesta si riferisce;
 - c) in relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e delle corrispondenti Aree di Prelievo, per il conferimento di capacità di durata annuale e mensile, nel mese di settembre di ogni anno con avvio del servizio a partire dal 1 ottobre del medesimo anno.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

I conferimenti di capacità mensile presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e le corrispondenti Aree di Prelievo sono gestiti tramite il Portale Capacità e secondo le procedure rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

5.1) Processo di conferimento pluriennale

Il processo di seguito descritto, svolto ad inizio Anno termico, si applica in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione del gas naturale.

5.1.1) La richiesta di capacità pluriennale

Ogni anno, entro le ore 14.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), con un anticipo di due anni rispetto a quello in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, le Imprese di Rigassificazione provvedono ad inviare le richieste di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, limitatamente alla quota del send-out massimo corrispondente alla capacità di rigassificazione conferita.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

L'Impresa di Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

5.1.2) Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 10 agosto, alle Imprese di Rigassificazione richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 4.

Le Imprese di Rigassificazione richiedenti sono tenute a confermare, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intendono sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. Con tale conferma l'Impresa di Rigassificazione richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 14.00 del 27 agosto o (nel caso di sabato o giorno festivo) le ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente Capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.1.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria, da presentare entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del

massimo corrispettivo annuale di capacità del servizio di trasporto impegnato, calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento tariffario disponibile. Qualora non sia ancora disponibile la tariffa in corrispondenza di un Punto di Entrata, verrà utilizzato il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 5.2.1 - a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento pluriennale e annuale.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto pluriennale si conclude entro il 27 agosto di ogni anno (o giorno lavorativo precedente nel caso di sabato o festivo). Le Imprese di Rigassificazione richiedenti sono tenute a presentare, entro le ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata sottoscrizione delle capacità di trasporto.

5.2) Processo di conferimento annuale ed inferiore all'anno

5.2.1) Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto

La richiesta di capacità annuale

Ogni anno, entro le ore 14.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1. Sono esclusi dal presente processo i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, per i quali si rimanda al precedente paragrafo 3, i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione e i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, per i quali si rimanda al successivo paragrafo 5.2.2.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1.

In particolare, l'indicazione di cui alla lettera a) dovrà essere presentata, attraverso il Portale Capacità, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna.

Il conferimento della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 10 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 4.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, attraverso il Portale Capacità. Con tale conferma il soggetto richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 14.00 del 27 agosto o (nel caso di sabato o giorno festivo) le ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.1.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria, da presentare entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del corrispettivo di capacità del servizio di trasporto impegnato, corrispondente a quota parte dello strumento finanziario di cui sopra. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.

Il Trasportatore procede al conferimento delle capacità di trasporto confermate dai richiedenti, fatto salvo il diritto del Trasportatore stesso di conferire capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile, qualora si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.

Sempre nell'eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria (fermo restando i criteri di ripartizione descritti nei paragrafi precedenti).

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità, tramite comunicazione al Trasportatore analoga a quella sopra descritta.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto annuale si conclude entro il 27 agosto di ogni anno. I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare, entro le ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena la mancata sottoscrizione della capacità di trasporto.

5.2.2) *Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre*

Al completamento del processo di conferimento annuale di cui al precedente paragrafo 5.2.1 il Trasportatore provvede a pubblicare le capacità di trasporto, conferite e disponibili, per il conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e, per quantitativi di pari o minore entità, presso le corrispondenti Aree di Prelievo, il conferimento di capacità viene effettuato anche per periodi di durata inferiore all'anno.

La richiesta di capacità

a. la richiesta di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi

In relazione ai Punti in oggetto, l'Impresa di Stoccaggio provvede ad inviare la richiesta entro le ore 17:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di capacità, di cui al presente paragrafo 5.2.2, punto 1.

Ai fini del conferimento di capacità di durata infra mensile e di durata minima una settimana, la relativa richiesta può pervenire al Trasportatore entro il termine specificato al paragrafo 6.3.

La richiesta di capacità è impegnativa e, pena l'irricevibilità, deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, l'Impresa di Stoccaggio è tenuta a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4 pena l'irricevibilità della stessa.

L'Impresa di Stoccaggio che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio in qualità di Impresa di Stoccaggio, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1. L'Impresa di Stoccaggio è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con la capacità conferita per i contratti sottoscritti in relazione ai sottostanti servizi di stoccaggio.

b. La richiesta di capacità presso Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione

In relazione ai Punti in oggetto, le Imprese di Rigassificazione provvedono ad inviare la richiesta entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di capacità, di cui al presente paragrafo 5.2.2, punto 1.

La richiesta di capacità è impegnativa e, pena l'irricevibilità, deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, l'Impresa di Rigassificazione è tenuta a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena l'irricevibilità della stessa.

L'Impresa di Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

c. La richiesta di capacità presso Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e alle precedenti lettere a) e b), e presso Punti di Riconsegna

Entro le ore 14.00 del 9° giorno lavorativo del mese di settembre, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.

Entro il medesimo termine, limitatamente ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici presso cui risulti richiesta/conferita capacità di durata annuale, i soggetti interessati al servizio di trasporto per il solo mese di ottobre dell'Anno Termico successivo provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.6. In tali casi gli Utenti possono inviare richieste di capacità per il mese di ottobre di pari o minore entità presso le corrispondenti Aree di Prelievo.

Resta inteso che Snam Rete Gas non darà corso:

- a conferimenti di capacità mensile presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici qualora presso tali Punti non risulti sottoscritta capacità in esito al processo di conferimento annuale;

- a richieste di conferimento di capacità mensile presso un'Area di Prelievo di entità superiore rispetto alla capacità mensile che l'Utente richiede presso i Punti di Riconsegna sottesi che alimentano impianti termoelettrici⁹.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas. Con riferimento alle richieste di capacità presso Aree di prelievo corrispondenti a Punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici di cui alla deliberazione 512/17, sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà data comunicazione, le stesse saranno gestite tramite il Portale Capacità e tramite la procedura pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del settimo giorno lavorativo del mese di settembre, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.2.1.

Il conferimento di capacità

1. *Punti di Entrata / Uscita interconnessi con gli stoccaggi e Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il terzultimo giorno di calendario del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate dal Trasportatore potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

2. *Punti di Entrata/Uscita diversi da quanto previsto al precedente punto 1.*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il richiedente sottoscrive le capacità di trasporto nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese di settembre.

⁹ incluse le capacità presso altre reti di trasporto, ove dichiarate dal trasportatore interessato nel rispetto di termini e modalità delle procedure Snam Rete Gas.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

3. *Punti di Riconsegna*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo di settembre.

Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

5.2.3) *La correzione degli errori materiali*¹⁰

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 9.2.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°53/06, i soggetti che richiedono capacità di trasporto nel corso del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, hanno la possibilità di correggere le richieste nel caso dichiarino di avere commesso errori materiali.

A tal fine si intendono quali errori materiali esclusivamente:

- a) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna inesistente anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- b) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- c) richieste di differenti valori di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata, Uscita e Riconsegna già oggetto di richiesta;
- d) richieste di capacità in corrispondenza di un Punto di Riconsegna e di un'Area di Prelievo, non oggetto di richiesta, per il quale il soggetto richiedente risultasse in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1 entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre;
- e) richieste di capacità per un periodo differente, in corrispondenza di un Punto di Riconsegna o di un'Area di Prelievo già oggetto di richiesta.

Nel caso di errori materiali dichiarati in relazione a richieste presentate nel corso del processo di conferimento di cui al precedente paragrafo 5.2.2, il richiedente ha la possibilità di non confermare le richieste e di integrare le richieste stesse come descritto di seguito.

Entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo precedente la data per la sottoscrizione degli impegni di capacità conferite il richiedente ha la possibilità di dichiarare l'errore

¹⁰ Le disposizioni non si applicano ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di cui al precedente paragrafo 3.

materiale presso uno o più Punti di Entrata, Uscita, Riconsegna e richiederne la rettifica corrispondendo al Trasportatore, per ciascun errore materiale, un ammontare pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA a copertura dei relativi oneri. A tal fine, attraverso il Portale Capacità, dovrà far pervenire al Trasportatore:

- i. la richiesta di rettifica dell'errore materiale indicando per ciascuna richiesta il Punto e la capacità errata nonché il corrispondente Punto e capacità corretta, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti alinea a), b), c) e d) del presente paragrafo;
- ii. l'autocertificazione attestante il versamento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA per ciascun errore materiale.

Il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste di rettifica degli errori materiali il Trasportatore comunica, attraverso il Portale Capacità, l'eventuale conferimento della capacità richiesta a fronte della suddetta rettifica.

Il Trasportatore procede al conferimento solo nel caso in cui la capacità richiesta a seguito di correzione di un errore materiale risulti minore o uguale alla differenza tra la Capacità Disponibile pubblicata al termine del processo di conferimento di cui al paragrafo 5.2.1 e la capacità conferita nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 5.2.2.

Il richiedente è tenuto a sottoscrivere le capacità conferite ai sensi del presente paragrafo nei termini previsti al precedente paragrafo 5.2.2.

6) CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO

Il presente paragrafo disciplina le modalità di conferimento presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna della RR, successivamente al 'processo di conferimento ad inizio Anno Termico' di cui al precedente paragrafo 5. Ai sensi della deliberazione 137/02, presso tali Punti la capacità di trasporto disponibile nel corso dell'Anno Termico viene conferita secondo quanto di seguito descritto.

6.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile nel corso dell'Anno Termico per tutti i Punti non interconnessi con l'estero e per i Punti di Riconsegna, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell'Autorità.

Gli Utenti, fatte salve le Imprese di Stoccaggio, possono avanzare richieste di capacità di trasporto, successivamente all'inizio dell'Anno Termico:

- qualora vi sia Capacità Disponibile presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna;
- per incrementi di capacità presso tali punti esistenti;
- per l'avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN per nuove produzioni di gas naturale e di biometano;

- per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna;
- per l'avvio di nuovi Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione.

La capacità è conferita per periodi di durata:

- 1) annuale, per la restante parte dell'Anno Termico;
- 2) semestrale (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- 3) trimestrale (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- 4) mensile (ciascun mese dell'Anno Termico);
- 5) giornaliera (ciascun Giorno-gas).

In relazione ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, il processo di conferimento ad Anno Termico avviato comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° marzo al 29 marzo di ogni anno con avvio del servizio il successivo 1° aprile;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° marzo al 29 marzo di ogni anno con avvio del servizio il successivo 1° aprile;
- il conferimento di capacità per periodi di durata inferiore all'anno.

L'Impresa di Stoccaggio può richiedere:

- capacità di trasporto di tipo annuale, espressa in kWh/giorno, per periodi di uno o più anni corrispondenti all'Anno Termico dello stoccaggio (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale ad Anno Termico avviato;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale ad Anno Termico avviato;
- adeguamenti della capacità di trasporto annuale;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno e minimo mensile (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno. Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e, nei casi in cui le Imprese di Stoccaggio offrano i servizi infrannuali ai sensi della delibera 310/2013/R/gas, devono essere coerenti con la capacità di stoccaggio conferite su base infrannuale;
- capacità di trasporto di tipo infra mensile e di durata minima una settimana;
- capacità di trasporto giornaliera.

Ai sensi della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera 297/2012/R/gas, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione è conferita rispettivamente alle relative Imprese di Stoccaggio e di Rigassificazione, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione può richiedere capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, per un periodo di durata anche inferiore al mese secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 6.3.

In relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici di cui al precedente paragrafo 4.6, i soggetti interessati al conferimento di capacità di durata inferiore all'anno possono richiedere capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, per periodi di durata:

- mensile (ciascun mese di calendario dell'Anno Termico), nell'ambito del processo di conferimento mensile ad Anno Termico avviato;
- giornaliera (ciascun Giorno-gas), nell'ambito del processo di conferimento giornaliero.

I soggetti che hanno presentato una richiesta di capacità di durata mensile/giornaliera presso un Punto di Riconsegna che alimenta impianti termoelettrici possono richiedere capacità di pari o minore entità per il medesimo periodo presso la corrispondente Area di Prelievo.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

I conferimenti di capacità mensile/giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e le corrispondenti Aree di Prelievo sono gestiti tramite il Portale Capacità e secondo le procedure rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

6.2) Criteri di conferimento

I criteri di conferimento della capacità ad Anno Termico avviato sono quelli adottati per le richieste di capacità per periodi di durata pari ad un anno, ovvero inferiore all'anno, di cui al precedente paragrafo 4.

In particolare:

- qualora in relazione ad un Punto la somma delle capacità richieste risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute;
- qualora in relazione ad un Punto la somma delle capacità richieste risulti superiore alla Capacità Disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un valore massimo di capacità conferibile e procede al conferimento secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera 137/02.

In relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, la capacità di trasporto disponibile per ciascun Giorno-gas di un mese di calendario nell'ambito del processo di conferimento giornaliero è da intendersi come capacità massima conferibile.

6.3) Processo di conferimento della Capacità Disponibile, per incrementi di capacità presso Punti e per avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN



Il presente paragrafo descrive il processo di conferimento della capacità di trasporto per i periodi di durata di cui al precedente paragrafo 6.1, punti 1, 2, 3, 4 e 5.

La richiesta di capacità, ad esclusione della richiesta relativa ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione e della richiesta di capacità di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e presso la corrispondente Area di Prelievo, deve pervenire al Trasportatore entro le ore 14.00 del nono giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili, secondo quanto previsto all'Articolo 9.3 della Delibera 137/02: la pubblicazione in oggetto viene effettuata l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese in cui si svolgono i processi di conferimento.

La richiesta relativa ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione nonché quella di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e presso la corrispondente Area di Prelievo presentata ai sensi del presente paragrafo si intende impegnativa.

Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del settimo giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta.

La richiesta di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi deve pervenire al Trasportatore:

- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo infra annuale e di durata minima un mese;
- entro le 17:00 del giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M+1;
- entro le 17:00 del giovedì della settimana precedente la decorrenza della capacità richiesta per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M.

La richiesta di capacità di trasporto di durata semestrale/trimestrale/mensile presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione deve pervenire al

Trasportatore entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.3.

L'Impresa di Rigassificazione può richiedere capacità di trasporto di durata inferiore al mese. In tal caso, la stessa si riterrà conferita, nei limiti della Capacità Disponibile, il giorno di calendario successivo alla presentazione della suddetta richiesta. La capacità conferita avrà decorrenza dal secondo giorno di calendario successivo alla data di conferimento fino al termine del mese M o, in alternativa, del mese M+1. Nel caso in cui il termine si riferisca al mese M+1, per tale mese l'Impresa di Rigassificazione, al momento della richiesta, potrà richiedere una quota di capacità di trasporto differente dalla capacità richiesta per il mese M. La richiesta può essere presentata in qualsiasi Giorno gas G, entro le ore 17:00, attraverso il Portale Capacità.

La richiesta di capacità di trasporto di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e presso la corrispondente Area di Prelievo deve pervenire al Trasportatore entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento. Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà data comunicazione, la richiesta di capacità di trasporto di durata giornaliera del presso l'Area di Prelievo deve pervenire al Trasportatore entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese cui si riferisce la richiesta, con il dettaglio del quantitativo richiesto per ciascun giorno del mese, secondo le modalità indicate nella procedura pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Resta inteso che Snam Rete Gas non darà corso:

- a conferimenti di durata inferiore all'anno presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici qualora presso tali Punti non risulti sottoscritta capacità in esito al processo di conferimento annuale;
- a richieste di conferimento di capacità mensile/giornaliera presso un'Area di Prelievo di entità superiore rispetto alla capacità di trasporto di durata mensile/giornaliera che l'Utente richiede presso i Punti di Riconsegna sottesi che alimentano impianti termoelettrici¹¹.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione la richiesta di conferimento è impegnativa e deve essere formulata con riferimento a quote di capacità costanti. La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione delle quote di capacità e del periodo associato a ciascuna quota di capacità richiesta.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, ciascuna richiesta di capacità deve specificare il dettaglio delle relative produzioni di biometano connesse a reti di distribuzione/altre reti di trasporto.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta senza effettuare verifiche tecniche di trasportabilità anche nel caso in cui presso una produzione di biometano connessa a una rete di distribuzione/altra rete di trasporto la somma delle richieste risulti superiore alla capacità di trasporto indicata

¹¹ incluse le capacità presso altre reti di trasporto, ove dichiarate dal trasportatore interessato nel rispetto di termini e modalità delle procedure Snam Rete Gas.

presso la produzione di biometano. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni e alle richieste, compreso ogni possibile effetto nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi.

Qualora sia effettuato un conferimento di capacità al PIV in relazione a una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto in precedenza non conferita, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata. Analogamente, qualora presso una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto non risulti più conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

La richiesta di capacità deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta stessa.

L'Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio/rigassificazione in qualità di Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Stoccaggio è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione ai sottostanti servizi di stoccaggio.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

- 6.3.1) *Punti di Entrata produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero e con gli stoccaggi*
Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente sottoscrive le capacità di trasporto nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento del mese successivo.

Limitatamente ai conferimenti di capacità di durata giornaliera presso le Aree di Prelievo, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro le ore 16.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento. La capacità conferita si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

6.3.2) Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi entro:

- il terzultimo giorno del mese di marzo con decorrenza del servizio dal successivo 1 aprile, per la capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo) nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- il terzultimo giorno del mese di marzo con decorrenza del servizio dal successivo 1 aprile, per la capacità di tipo annuale (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- il terzultimo giorno del mese precedente con decorrenza del servizio dal primo giorno del mese successivo per la capacità di trasporto infra annuale e di durata minima un mese, nonché per la capacità di trasporto infra-mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M+1;
- il venerdì precedente la decorrenza della capacità richiesta per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M.

Inoltre, entro il secondo giorno lavorativo di ciascun mese, l'Impresa di Stoccaggio comunica a Snam Rete Gas tramite le funzionalità dei propri sistemi informativi il dettaglio giornaliero della ulteriore capacità di trasporto per il mese precedente, a seguito dell'eventuale conferimento di capacità di stoccaggio di durata giornaliera da parte delle Imprese di Stoccaggio ai sensi della delibera 193/2016/R/gas dell'Autorità. La capacità così comunicata si intenderà conferita all'Impresa di Stoccaggio.

6.3.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione:

- a) entro il terzultimo giorno di calendario del mese in cui perviene la richiesta impegnativa di cui al precedente paragrafo 6.3 per il conferimento di capacità di durata semestrale/ trimestrale/mensile;
- b) entro il giorno di calendario successivo il termine per la presentazione di richiesta di conferimento di capacità di durata inferiore al mese, di cui al precedente paragrafo 6.3.

La capacità è conferita con decorrenza:

- a partire dal primo giorno del successivo mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità di cui alla precedente lettera a) si riferisce;
- a partire dal terzo giorno di calendario successivo il termine per la presentazione di richiesta di conferimento di capacità di durata inferiore al mese, di cui al precedente paragrafo 6.3.

6.3.4) *Punti di Riconsegna*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Limitatamente ai conferimenti di capacità di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro le ore 16.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento. La capacità conferita si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento del mese successivo. Limitatamente ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito dei successivi processi di conferimento di capacità di durata mensile/giornaliera.

La capacità viene conferita a partire dal primo giorno del mese successivo; il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa per l'intero Anno Termico.

6.3.5) *Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita*

In tutti i casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto presso un Punto di Riconsegna esistente e non chiuso, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto a seguito di inadempienza dell'Utente ai sensi del presente Capitolo e del Capitolo 19, Snam Rete Gas provvede ad attivare, secondo le disposizioni previste dall'Autorità, il Servizio di Default Trasporto secondo le modalità e i termini descritti al successivo paragrafo 10: il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto presso tali Punti secondo le modalità ivi descritte.

Le modalità di accesso ai Punti di Riconsegna in caso di attivazione del Fornitore Transitorio sono descritte al successivo paragrafo 10.

Adempimenti informativi a carico dell'Utente

Ai fini di consentire l'applicazione della disciplina del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/12, di cui al successivo paragrafo 10, gli Utenti sono tenuti a comunicare a Snam Rete Gas, al momento della richiesta di capacità di trasporto tramite

le funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas, l'elenco dei Clienti Finali presso i Punti di Riconsegna dagli stessi serviti a partire dal 1 ottobre dell'Anno Termico successivo. Tali elenchi contengono la ragione sociale, la relativa partita IVA/codice fiscale, sede legale, le indicazioni di cui al paragrafo 1.4.1, nonché le informazioni di cui al Capitolo 14, paragrafo 2, e al Capitolo 21, paragrafo 4.6. Tali informazioni sono in ogni caso richieste ai fini della formalizzazione dei conferimenti di cui al presente capitolo e delle transazioni di capacità di cui al successivo Capitolo 7. Le medesime informazioni devono essere successivamente aggiornate a cura degli Utenti ogni qual volta intervengano variazioni nel corso dell'Anno Termico, al momento della richiesta di capacità di trasporto e, in tutti i casi in cui vi sia una modifica della ragione sociale del Cliente Finale, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'avvenuta modifica.

Al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio di odorizzazione secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, al momento della richiesta di capacità di trasporto gli Utenti indicano ovvero confermano sotto la propria responsabilità, secondo le modalità del presente Codice di Rete, la categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto oggetto di richiesta di capacità di trasporto. Resta fermo che il conferimento delle capacità è subordinato alla indicazione, modifica o conferma dell'informazione da parte dell'Utente ai sensi del presente Codice di Rete.

Snam Rete Gas, nell'ambito della pubblicazione degli elenchi dei Punti di Riconsegna e delle rispettive capacità di trasporto ai sensi del presente Codice di Rete, indica la categoria d'uso di cui al TISG così come risultante dall'ultima comunicazione pervenuta dagli Utenti.

In caso di modifica ovvero carenza dell'informazione da parte dell'Utente, si applicano le disposizioni di cui al Capitolo 6 e al Capitolo 19, paragrafo 1.4.

Il mancato rispetto di tali adempimenti secondo le modalità sopra descritte determinerà l'applicazione di quanto disposto al paragrafo 7 del Capitolo 20. Snam Rete Gas provvederà a segnalare all'Autorità il verificarsi di comportamenti inadempienti in ordine a tale adempimento informativo.

Gli Utenti comunicano a Snam Rete Gas eventuali aggiornamenti del Codice ATECO 2007 per la classificazione delle attività produttive associato a un Punto di Riconsegna attraverso le funzionalità dei sistemi informativi messi a disposizione da Snam Rete Gas. Resta fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.6 in relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera 487/17, l'Utente comunica, sotto la propria responsabilità, a Snam Rete Gas tramite il Portale Capacità in fase di richiesta della capacità di trasporto con riferimento a ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione connessi alla rete di distribuzione. Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, la comunicazione è effettuata dall'Utente mediante dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà, secondo le modalità e i termini resi disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet¹².

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza dei dati trasmessi dagli Utenti ai sensi del presente paragrafo.

Gli Utenti riconoscono che il rilascio delle predette informazioni è funzionale alla esecuzione del Codice di Rete da parte di Snam Rete Gas, anche in qualità di Responsabile del bilanciamento, e, pertanto, autorizzano la medesima Snam Rete Gas all'utilizzo delle informazioni in suo possesso manlevandola da qualsiasi conseguenza derivante da detto utilizzo.

6.4) Processo di conferimento della capacità per Punti di Riconsegna di nuova attivazione e per Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione

Per Punti di Riconsegna di nuova attivazione si intendono sia tutti i Punti di Riconsegna non pubblicati da Snam Rete Gas nel proprio sito Internet nell'elenco delle capacità disponibili, sia i Punti di Riconsegna la cui Capacità Disponibile è pari alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, come risultante dall'ultima pubblicazione mensile sul sito Internet di Snam Rete Gas, per la quota parte di richiesta non superiore alla capacità di trasporto pubblicata.

I Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione sono coincidenti con i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione di nuova realizzazione; presso tali Punti di Uscita la capacità di trasporto viene resa disponibile fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il Trasportatore provvede a pubblicare mensilmente, sul proprio sito Internet, la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento in corrispondenza dei nuovi Punti di Riconsegna per cui è prevista la disponibilità nei mesi successivi e si impegna a comunicare, non appena disponibile, la data di entrata in esercizio del nuovo Punto.

Successivamente alla pubblicazione del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione, il Trasportatore, una volta ricevuta dall'Impresa di Rigassificazione l'indicazione della necessaria capacità di trasporto in uscita dalla rete ed avendo effettuato l'eventuale verifica tecnica della stessa, provvede a pubblicare, sul proprio sito Internet, il Punto di Uscita interconnesso con il terminale di rigassificazione e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La richiesta di capacità di trasporto deve essere presentata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, a copertura della richiesta di capacità, devono essere presentate, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente la presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa.

¹² Cfr www.snamretegas.it

Qualora la richiesta pervenga almeno cinque giorni lavorativi prima della data di messa a disposizione della capacità, il Trasportatore ne garantisce il conferimento per il giorno di messa a disposizione della capacità; nel caso in cui pervenga durante i cinque giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della capacità o successivamente, il Trasportatore ne garantisce il conferimento entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta. I corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas. Nel caso di Punti di Riconsegna di nuova attivazione di cui al presente paragrafo, Snam Rete Gas consente l'accesso al Portale M-GAS nel corso del mese di attivazione del Punto ai fini del completamento della filiera commerciale, secondo quanto descritto al Capitolo 9, paragrafo 6.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità circa il rispetto delle disposizioni di cui a tale delibera in ordine alle procedure di allocazione funzionali alla Sessione di bilanciamento di cui al successivo Capitolo 9. L'Utente assume ogni responsabilità circa il rispetto della deliberazione 229/2012/R/gas e manleva espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità nonché da ogni richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione al rispetto della citata deliberazione.

Nel caso di conferimento di capacità presso Punti di Riconsegna di nuova attivazione, inclusi quelli che alimentano impianti termoelettrici, il Trasportatore conferisce capacità di durata annuale fino alla fine dell'Anno Termico e il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa.

Nel caso di conferimenti presso Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione i corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, ovvero a partire dal 1° del mese in cui decorre il conferimento di capacità se successivo, e fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, attraverso il Portale Capacità, la conferma delle capacità conferite entro e non oltre le ore 17.00 del quinto giorno lavorativo successivo al conferimento da parte del Trasportatore, contestualmente alla presentazione delle eventuali garanzie bancarie: qualora la conferma non sia pervenuta entro i termini citati, il conferimento della capacità non avrà luogo.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di più richieste per lo stesso periodo, e la Capacità Disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio pro quota.

Contestualmente alla richiesta di capacità presso il Punto di Riconsegna di nuova attivazione, il soggetto potrà richiedere capacità di trasporto presso il corrispondente Punto di Uscita dalla RN: le tempistiche per il conferimento sono quelle garantite dal Trasportatore per il Punto di Riconsegna di nuova attivazione.

Il soggetto è tenuto a richiedere capacità presso il Punto di Uscita dalla RN nei limiti della capacità richiesta per il Punto di Riconsegna di nuova attivazione: i corrispettivi presso il Punto di Uscita dalla RN saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità presso il Punto di Riconsegna di nuova attivazione.

PARTE IV - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA

La presente Parte IV disciplina le modalità di conferimento presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture del gas in relazione alle quali sia stata accordata una esenzione dal regime di accesso dei terzi ovvero riconosciuto un diritto di allocazione prioritaria, ai sensi del quadro legislativo nazionale e delle deliberazioni dell'Autorità n. 168/06 e ARG/gas 2/10.

7) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06

7.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità n°168/06 e successive integrazioni.

7.2) Criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto a richiedere - per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta - capacità di trasporto:

- per un valore minimo almeno pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente rapportata alla percentuale di esenzione stessa;
- per un valore massimo pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente.

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, gli altri soggetti interessati hanno diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque.

Per richiedere capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con un Terminale Esente, i soggetti interessati diversi dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente devono essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente. La durata del

contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di cinque anni (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale massima giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali massime giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale massima giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali massime indicate.

La capacità di trasporto viene conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e agli altri soggetti richiedenti nel rispetto di quanto indicato ai successivi paragrafi 7.2.1 e 7.2.2.

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al successivo paragrafo 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

7.2.1) *Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione*

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 7.3.1, la capacità di trasporto non esista o non sia in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita - nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, per uno o più Anni Termici fino a un massimo di cinque.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, nei limiti della capacità tecnicamente realizzabile. L'eventuale capacità di trasporto rimanente viene conferita agli altri soggetti richiedenti, pro-quota rispetto alle richieste di cui al paragrafo 7.3.2.

7.2.2) *Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione*

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 7.3.1, la capacità di trasporto sia esistente o in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, la capacità di trasporto viene conferita secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la capacità di trasporto viene conferita:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, secondo le modalità previste per i processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6 del presente capitolo.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione vengono conferite:

- i) nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 7.3.1 e 7.3.2, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7.2.1;
- ii) sino alla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 7.3.1 e 7.3.2:
 - prioritariamente agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 5.2.1 del presente Capitolo;
 - per la parte di capacità rimanente, all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 5 e 6 del presente capitolo;
 - per la parte di capacità ulteriormente rimanente, agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 5.2.1 e 6 del presente capitolo.

7.3) Processo di conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

7.3.1) Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti

La richiesta di accesso deve essere presentata dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Punto di Entrata;
- la capacità di trasporto richiesta al Punto di Entrata, espressa in kWh/giorno, compresa tra il valore minimo ed il valore massimo di cui al precedente paragrafo 7.2;
- l'indicazione del periodo di tempo per il quale viene richiesta la capacità di trasporto, la cui durata deve essere pari alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta.

Contestualmente alla richiesta di accesso, pena l'irricevibilità della stessa, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- il possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- la sottoscrizione di un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto;
- la capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, espressa in kWh/giorno;
- la capacità di rigassificazione oggetto di esenzione e la capacità di rigassificazione residua del Terminale Esente, espresse in kWh/giorno, la cui somma deve risultare pari alla della capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, indicata al punto precedente;

- i tempi previsti per l'entrata in esercizio del Terminale Esente, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
- la durata dell'esenzione ottenuta;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

7.3.2) *Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti*

Snam Rete Gas, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, dopo aver definito l'esatta localizzazione del Punto di Entrata congiuntamente all'Impresa di Rigassificazione stessa ed alle altre Imprese di trasporto interessate, avvia una procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per il conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, pubblicando sul proprio sito Internet le seguenti informazioni:

- a) il Punto di Entrata, e la relativa localizzazione, in corrispondenza del quale è pervenuta la richiesta di capacità di trasporto, di cui al precedente paragrafo 7.3.1;
- b) la data prevista per l'entrata in esercizio del Terminale Esente di cui al precedente paragrafo 7.3.1;
- c) il termine ultimo per la presentazione di richieste di capacità in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto da parte dei soggetti interessati; tale termine - se non diversamente indicato dall'Autorità - è pari ad un mese a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione sul sito Internet del Trasportatore.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dei soggetti interessati in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente devono, pena l'irricevibilità delle stesse, pervenire a Snam Rete Gas entro il termine ultimo di cui al precedente punto c) e contenere le seguenti informazioni:

- la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esentato, espressa in kWh/giorno, limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione;
- gli Anni Termici per i quali si richiede la capacità di trasporto fino ad una durata massima di cinque anni.

Contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, pena l'irricevibilità della stessa, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- la titolarità di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 7.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente), la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, ai sensi della Delibera n°168/06;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

7.3.3) Individuazione e conferimento della capacità di trasporto

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui al precedente paragrafo 7.3.2, Snam Rete Gas, sulla base delle richieste pervenute e, se necessario, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto, provvede a quantificare la nuova capacità di trasporto che può essere realizzata e ad individuare i tempi necessari per mettere a disposizione tale capacità, nonché a comunicare, in relazione al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, a ciascun soggetto richiedente:

- il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente e la relativa localizzazione;
- la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente;
- le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione necessarie per soddisfare le richieste pervenute;
- in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile la nuova capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a sei mesi, all'interno del quale tale data può essere spostata.
- la capacità di trasporto conferita e la durata del conferimento, in accordo a quanto stabilito ai precedenti paragrafi 7.2.1 e 7.2.2;
- il corrispettivo unitario di capacità stimato, pari al corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente se esistente, o qualora il

corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, il corrispettivo del Punto di Entrata più vicino.

Snam Rete Gas ha la facoltà di richiedere all'Autorità una proroga del termine sopra indicato qualora il periodo di tempo stabilito non sia ritenuto sufficiente per la determinazione della nuova capacità di trasporto e per l'individuazione dei tempi necessari alla sua messa a disposizione.

Qualora l'Autorità conceda una proroga al termine sopra indicato, Snam Rete Gas provvederà ad informare i soggetti interessati circa il nuovo termine ultimo per la comunicazione delle informazioni sopra riportate.

7.3.4) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro dieci giorni lavorativi dal termine per l'invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, nonché la data e l'intervallo temporale (di ampiezza almeno pari a quella indicata da Snam Rete Gas e comunque non superiore a sei mesi), per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto. La data e/o l'inizio dell'intervallo temporale, indicati nella richiesta impegnativa di conferimento, non potranno essere antecedenti alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3;
- c) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento, ovvero della comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale di seguito descritta, il Contratto di Trasporto di cui al successivo paragrafo 9.2 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al paragrafo 9.2;
- d) essere corredata da una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità, calcolato sulla base del corrispettivo unitario di capacità indicato da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/E.

Al momento della presentazione della garanzia bancaria di cui al precedente punto d), , Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione ai soggetti richiedenti del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 7.3.1 e 7.3.2.

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto inferiori a quelle conferite da Snam Rete Gas con la comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3, il Trasportatore potrà proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta

impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto.

Entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

7.4) Conferimento ai Terminali Esenti della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 7.3

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al paragrafo 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al paragrafo 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

Detta capacità è conferita per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più anni termici, ovvero per periodi inferiori a un anno termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente possono essere presentate al Trasportatore in qualunque momento dell'Anno Termico - fino al termine del quinto Anno Termico successivo all'entrata in esercizio del Terminale Esente - nei limiti della capacità mantenuta disponibile e per un periodo di uno o più Anni Termici pari al massimo alla durata residua dell'esenzione ottenuta, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui sono pervenuti l'addendum sottoscritto e le garanzie finanziarie, mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

Il conferimento avrà decorrenza a partire dal secondo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'addendum da parte del Trasportatore, salvo decorrenza successiva indicata all'atto della richiesta.

Ai fini del conferimento della capacità di trasporto di durata inferiore a un Anno Termico, si applicano i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 4.5, nonché le medesime procedure, i termini e le modalità descritti ai precedenti paragrafi 5 e 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Decorsi i cinque Anni Termici, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto di richiedere la capacità di trasporto ancora disponibile in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto nei limiti della capacità massima

giornaliera di cui al paragrafo 7.3.1 e per un periodo pari al massimo alla durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità viene richiesta, ma comunque non superiore alla durata residua dell'esenzione ottenuta. A tal fine, la richiesta di capacità dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta la durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità di trasporto viene richiesta. La capacità di trasporto viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente decorsi i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale stesso, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, viene resa disponibile per il conferimento ad altri soggetti, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6¹³.

8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10

8.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di trasporto espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, presso:

- Punti di Entrata della RN interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento;
- Punti di Entrata e di Uscita della RN interconnessi con Infrastrutture UE o non Ue oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento.

Condizione per l'attivazione del processo di conferimento descritto nel presente paragrafo 8 è la presentazione di una richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti ("Prima Richiesta") presso un Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso con una infrastruttura tra quelle sopra descritte in relazione alla quale sia stata accordata una Esenzione TPA ovvero sia stato accordato un Diritto AP.

Sono esclusi dalla disciplina descritta nel presente paragrafo i Terminali Esenti, oggetto delle procedure di cui al precedente paragrafo 7.

8.2) Prima Richiesta

I soggetti aventi diritto a presentare la Prima Richiesta, nonché il contenuto della stessa e le relative modalità di presentazione sono descritte ai successivi paragrafo 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3.

8.2.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

Il soggetto avente diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero

¹³ [rientra nelle disponibilità del Trasportatore]

oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, è l'Impresa di Rigassificazione titolare della Esenzione. L'Impresa di Rigassificazione richiede capacità:

- per un valore almeno pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale rapportato alla percentuale di Esenzione TPA ottenuta e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa;
- per un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa.

Nella richiesta, l'Impresa di Rigassificazione, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità dell'Esenzione TPA;
- b) la quota di capacità del terminale per la quale è stata accordata l'Esenzione TPA e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) ove la capacità richiesta sia inferiore al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, l'avvenuto avvio della procedura pubblica per l'assegnazione della Capacità Residua e, qualora tale procedura sia conclusa, l'entità e la durata della capacità di rigassificazione conferita in esito alla stessa;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza del terminale;
- f) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con i vincoli dell'Esenzione TPA accordata;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

8.2.2) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, sono il soggetto ovvero i soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata nella Infrastruttura UE. Il soggetto richiede capacità presso il Punto sopra descritto per valori e per durate coerenti con i contratti di importazione, ovvero con gli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione, nei limiti in cui tali contratti ed accordi hanno formato presupposto per il riconoscimento dell'Esenzione TPA.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) di investire, direttamente o indirettamente, tramite la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione della Infrastruttura UE;
- b) che gli impegni di cui al comma a) hanno formato presupposto per il riconoscimento della Esenzione TPA;
- c) la durata e l'entità della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata conseguenti agli impegni di cui alla lettera a). La durata e l'entità attestate corrispondono a quelle trasmesse, in relazione al soggetto richiedente, dal soggetto che realizza l'infrastruttura e individuate al precedente paragrafo 1.3.2, punto 4, lettera a);
- d) in relazione alla lettera c), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- e) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- f) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura UE;
- g) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera f), coerente con quanto attestato alla precedente lettera c);
- h) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con quanto attestato alla lettera c);
- i) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- j) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- k) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera d) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 9.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al Capitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera k), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto avente diritto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

8.2.3) *Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP*

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stato accordato un Diritto AP, sono il soggetto ovvero i soggetti titolari di tale Diritto AP.

Il soggetto richiede capacità per valori e per durate corrispondenti al Diritto AP accordatogli.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità del Diritto AP;
- b) il valore della capacità di trasporto per il quale è stato accordato al soggetto il Diritto di cui al precedente alinea e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) in relazione alla lettera b), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura non UE;
- f) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera e), coerente con il Diritto AP accordato;
- g) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), presso il Punto di cui alla lettera e), coerenti con il Diritto AP accordato;
- h) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- i) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas.

In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;

j) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera c) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 9.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al Capitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera j), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

8.2.4) *Verifica della Prima Richiesta*

La Prima Richiesta, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata attraverso la compilazione dell'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 e della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3. In relazione ad una richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

A tal proposito, non si intenderà positivamente verificata una Prima Richiesta presso un Punto interconnesso con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP, ove non sia presentata, presso il medesimo Punto, richiesta da parte di tutti i soggetti aventi diritto, di cui al precedente paragrafo 8.2.2 o 8.2.3. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'esito della verifica è comunicato da Snam Rete Gas entro il 10° giorno lavorativo successivo alla ricezione della Prima Richiesta e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal sopra citato Ministero, se posteriore.

In caso di esito negativo della verifica della richiesta, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini temporali per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rettifiche.

8.3) Procedura Aperta

Ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10, con Procedura Aperta si intende una procedura finalizzata allo sviluppo coordinato della Rete Nazionale in riferimento alle richieste di accesso a capacità di nuova realizzazione riguardante anche Punti di Entrata/Uscita diversi da quelli per i quali è stata presentata la Prima Richiesta.

La Procedura Aperta si intende avviata con la pubblicazione delle informazioni di cui al successivo paragrafo 8.3.1 e si intende conclusa al momento del termine per la trasmissione al Trasportatore delle richieste impegnative di conferimento di cui al successivo paragrafo 8.5.2, ovvero, se precedente, al momento in cui siano pervenute al Trasportatore tutte le richieste impegnative di conferimento.

Sino alla conclusione di una Procedura Aperta Snam Rete Gas non è tenuta ad avviare una nuova Procedura Aperta.

8.3.1) Avvio della Procedura Aperta

Una volta concluse con esito positivo le verifiche di cui al precedente paragrafo 8.2.4, contestualmente alla comunicazione dell'esito al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti, Snam Rete Gas procede all'avvio della Procedura Aperta tramite la pubblicazione sul proprio sito Internet delle seguenti informazioni:

- indicazione dell'avvenuta ricezione della Prima Richiesta;

- indicazione dei Punti oggetto della Prima Richiesta e loro relativa localizzazione, specificando per ciascun Punto:
 - i. i valori di capacità richiesti;
 - ii. la decorrenza e la durata del servizio di trasporto richieste;
 - iii. indicazioni circa la capacità di trasporto che, con riferimento alla prima richiesta se confermata, potrà essere resa disponibile in base alle disposizioni dell'articolo 5 comma 1 del decreto 28 aprile 2006, fatte salve le verifiche di cui al paragrafo 8.3.3;
 - iv. indicazioni circa la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua dell'Infrastruttura UE o non UE oggetto della Prima Richiesta e i relativi criteri di conferimento in coerenza con le disposizioni emanate a tal fine dall'Autorità;
- i termini per la presentazione delle richieste e indicazioni circa i termini per la proposta di conferimento della capacità da parte di Snam Rete Gas di cui al successivo paragrafo 8.5.1.

Snam Rete Gas aggiorna la pubblicazione di cui al presente paragrafo in relazione alle richieste pervenute nell'ambito della Procedura Aperta. L'aggiornamento della pubblicazione è effettuato entro i 10 giorni lavorativi successivi al completamento delle verifiche di cui al successivo paragrafo 8.3.3.

8.3.2) *Presentazione delle richieste*

Nell'ambito della Procedura Aperta possono essere avanzate richieste di capacità di trasporto presso i Punti oggetto della Prima Richiesta e/o presso altri Punti di Entrata/Uscita, esistenti o da realizzare, interconnessi con infrastrutture di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento.

Ciascun soggetto interessato può richiedere capacità di trasporto presso uno o più Punti di Entrata/Uscita.

Il termine per la presentazione di richieste di capacità di trasporto nell'ambito della Procedura Aperta corrisponde al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al precedente paragrafo 8.3.1. La data sarà specificata da Snam Rete Gas nell'ambito della medesima pubblicazione di cui al precedente paragrafo 8.3.1.

I soggetti aventi diritto a partecipare alla Procedura Aperta, nonché i requisiti e il contenuto delle richieste sono descritti di seguito.

8.3.2.1) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA*
Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione di cui al precedente paragrafo 8.2.1. Detto soggetto richiede capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti nel medesimo paragrafo 8.2.1.

8.3.2.2) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP

Presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura Ue o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità:

- i soggetti di cui al precedente paragrafo 8.2, in possesso dei requisiti descritti nel medesimo paragrafo. Detti soggetti richiedono capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti ai precedenti paragrafi 8.2.2 e 8.2.3;
- i soggetti interessati alla capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua, per valori e per durate corrispondenti ai contratti di importazione, ovvero agli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione. Nella richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:
 - a) durata ed entità dei contratti in relazione al Punto di cui alla successiva lettera e);
 - b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
 - c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
 - d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) la capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

8.3.2.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA

Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale non sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione che realizza nuova capacità di rigassificazione, in possesso delle relative autorizzazioni.

Tale Impresa richiede capacità sino ad un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, per una durata di 5 anni. Nella richiesta detto soggetto, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) il possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura;
- b) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- c) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) interconnesso con il terminale;
- d) durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i vincoli sopra descritti;
- e) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- f) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

L'attestazione di cui alla lettera a) può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 8.5.2.

8.3.2.4) Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP

Presso un Punto di Entrata/Uscita interconnesso con una Infrastruttura UE o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale non sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità i soggetti interessati, secondo le disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della Delibera ARG/gas 02/10.

Nella Richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) durata ed entità dei contratti, ovvero impegni contrattuali, di acquisto e di trasporto in relazione ai Punti di cui alla successiva lettera e);
- b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
- d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata/Uscita, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) presso ciascun Punto di cui alla lettera e), capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle

informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura.

L'attestazione di cui alla lettera b), nonché l'attestazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 6, possono essere presentate contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 8.5.2.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

I soggetti interessati possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun richiedente nonché la relativa richiesta. I soggetti richiedenti possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso il soggetto che realizza l'infrastruttura è tenuto ad allegare alla richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti rappresentati, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

8.3.3) *Verifica delle richieste*

La richiesta di capacità, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata entro il termine descritto al precedente paragrafo 8.3.1, attraverso la compilazione della modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e deve essere corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 nonché della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3, fatte salve le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 8.3.2.3 e 8.3.2.4. In relazione a ciascuna richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni fornite nella richiesta. Qualora la richiesta riguardi capacità presso Punti oggetto di Prima Richiesta, ai fini della verifica faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2, allegate alle Prima Richiesta come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

Il Trasportatore, entro i 10 giorni lavorativi successivi al termine di cui al paragrafo 8.3.1, e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico se posteriore, comunica a ciascun soggetto richiedente l'esito della verifica.

In caso di esito negativo della verifica, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente, dalla data di ricezione delle eventuali integrazioni e/o rettifiche, di ulteriori 10 giorni lavorativi e comunque per un periodo non eccedente il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, se posteriore.

Le eventuali integrazioni/rettifiche devono essere trasmesse entro il 5° giorno lavorativo dalla comunicazione di Snam Rete Gas (Termine Ultimo). Decorso tale Termine Ultimo in assenza della documentazione integrativa/rettificata la richiesta si intende negativamente verificata e non viene dato corso alla stessa.

Snam Rete Gas intenderà negativamente verificate richieste di capacità di trasporto corrispondenti a Capacità Residue presso Punti ove non sia stata richiesta, nell'ambito della medesima Procedura Aperta, capacità di trasporto corrispondente alla capacità oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP.

Snam Rete Gas intenderà altresì negativamente verificate e conseguentemente non darà corso a richieste presso Punti interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP qualora non siano pervenute, entro il termine di cui al paragrafo 8.3.2, le richieste da parte degli altri soggetti aventi diritto presso il medesimo Punto, esclusi i soggetti richiedenti capacità corrispondenti alla Capacità Residua dell'Infrastruttura. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

8.3.4) *Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento*

Sulla base delle richieste pervenute Snam Rete Gas, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto interessate, provvede a determinare le capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste presentate nell'ambito della Procedura Aperta e i relativi tempi per la messa a disposizione delle stesse, tenuto conto della capacità esistente o in corso di realizzazione alla data di avvio della Procedura Aperta.

Nel rispetto del comma 11.2 della Delibera AEG/gas 02/10, la determinazione delle capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste nell'ambito della Procedura Aperta è effettuata mantenendo, ove presente, in ciascun punto di entrata interconnesso con l'estero una capacità di trasporto coerente con la capacità di trasporto del sistema estero interconnesso.

Qualora presso ciascun Punto oggetto di richiesta non vi sia capacità esistente o in corso di realizzazione, alla data di avvio della Procedura Aperta, disponibili per il conferimento in misura sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, Snam Rete Gas determina le capacità di nuova realizzazione prevedendo, nei limiti di realizzabilità tecnica:

- presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale indicato dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari alla capacità indicata dal soggetto che realizza l'infrastruttura UE;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura non inferiore alla capacità conferita ai soggetti titolari del Diritto AP aumentato di un valore pari al 5% di tale capacità complessiva.
- presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura pari alle quantità richieste, fatte salve specifiche indicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12 della Delibera ARG/gas 02/10.

L'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo sarà considerato ai fini della predisposizione della proposta di conferimento di cui al successivo paragrafo 8.5.1.

8.4) Criteri di conferimento

Snam Rete Gas conferisce le capacità di trasporto richieste ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi come descritto di seguito.

Qualora la capacità tecnicamente realizzabile determinata da Snam Rete Gas sia sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, tale capacità viene conferita con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa ai soggetti richiedenti.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, ovvero le tempistiche di messa a disposizione della capacità non consenta di soddisfare le richieste complessivamente pervenute, la capacità di trasporto viene conferita con il seguente ordine di priorità:

1. presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, secondo l'ordine temporale con cui tali diritti sono stati accordati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
2. presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture diverse dalle precedenti, con ripartizione pro-quota su ciascun Punto in base alle richieste.

8.4.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA
Presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto è conferita in base alla richiesta come verificata ai sensi dei paragrafi 8.2.4 e 8.3.3, per valori di capacità e durata come richieste dall'Impresa di Rigassificazione.

8.4.2) *Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità di trasporto è conferita:

- ai soggetti richiedenti di cui ai precedenti paragrafi 8.2, nella misura corrispondente alle richieste di cui ai medesimi paragrafi, coerenti con l'Esenzione TPA ovvero con il Diritto AP accordati;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, nella misura e per la durata corrispondenti alle richieste di cui al paragrafo 8.3.2.2, come verificate ai sensi dei paragrafi 8.2.4 e 8.3.3;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, nella misura e per la durata determinate in esito alle procedure definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6, commi 1÷ 4, del Decreto 28 aprile 2006.

8.4.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA*

Presso Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, nella misura richiesta dall'Impresa di Rigassificazione che realizza l'infrastruttura e per un periodo di 5 anni.

8.4.4) *Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità è conferita sulla base di criteri e procedure trasparenti e non discriminatorie definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10.

8.5) **Processo di conferimento**

8.5.1) *Proposta di conferimento*

In esito alle valutazioni e sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi 8.3.4 e 8.4, Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente, in relazione ai Punti oggetto di richiesta, una proposta di conferimento, che contiene:

- a) il Punto o i Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta e la relativa localizzazione;
- b) la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata/Uscita;
- c) le capacità esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione di cui al paragrafo 8.3.4, al fine di soddisfare la richiesta pervenuta;
- d) in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile tale capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a 6 mesi, all'interno del quale ricade tale data;
- e) in relazione all'eventuale capacità esistente o in fase di realizzazione, la data in cui viene resa disponibile la stessa capacità e il periodo;

- f) la capacità di trasporto e la durata del conferimento, in accordo ai paragrafi 8.2, 8.3 e 8.4;
- g) il corrispettivo unitario di capacità ($CP_{e/u}$) del Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'infrastruttura oggetto di richiesta, se esistente, o stimato sulla base dei criteri tariffari in vigore al momento della presentazione della proposta di conferimento;
- h) l'entità minima della capacità di trasporto e la relativa durata che, ai sensi del Decreto 28 aprile 2006 e della Delibera ARG/gas 02/10, il soggetto richiedente è tenuto a confermare ove presenti richiesta impegnativa di conferimento di cui al successivo paragrafo 8.5.2;
- i) il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento. Tale termine è di norma posto al 30° giorno successivo alla data di comunicazione della proposta di conferimento. Qualora Snam Rete Gas comunichi la proposta di conferimento in anticipo rispetto ai termini previsti al presente paragrafo, il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento viene posticipato di un numero di giorni pari ai giorni di anticipo sino a un massimo di 30 giorni.

La comunicazione ai soggetti richiedenti della proposta di conferimento è effettuata entro 8 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3.

Tale periodo è ridotto a 3 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3, qualora le opere necessarie a soddisfare l'intera capacità oggetto di richiesta siano già contenute nei piani delle capacità pubblicati dal Trasportatore sul proprio sito Internet, come risultanti dall'ultima pubblicazione precedente la data di avvio della Procedura Aperta.

Il termine per la trasmissione della proposta di conferimento è comunicato ai soggetti richiedenti nei 30 giorni successivi al termine di cui al precedente paragrafo 8.3.1, ovvero al termine delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3, se successiva.

8.5.2) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro il termine indicato da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto (in termini di capacità e durata) che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità proposte da Snam Rete Gas, nonché nel rispetto degli obblighi di cui al Decreto 28 aprile 2006 e alla Delibera ARG/gas 02/10;
- c) la data per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto e il relativo intervallo temporale pari a 6 mesi. La data indicata non potrà essere antecedente alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1;

- d) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla ricezione da parte di Snam Rete Gas della prima richiesta impegnativa di conferimento, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione di una nuova richiesta impegnativa di conferimento nei casi di cui al successivo paragrafo 8.5.3, il Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.3 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al medesimo paragrafo 9.3;
- e) essere corredata da una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità, calcolato sulla base del valore comunicato dal Trasportatore nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5\I.

Al momento della presentazione della garanzia bancaria di cui alla precedente lettera e), Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione al soggetto richiedente del deposito cauzionale di cui al precedente paragrafo 1.3.3.

La cauzione restituita viene ridotta in proporzione alla quota di capacità proposta e non confermata in sede di presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

8.5.3) Nuova richiesta impegnativa di conferimento

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto ovvero durate inferiori a quelle indicate nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1, il Trasportatore formulerà nei confronti degli eventuali soggetti richiedenti la cui richiesta non sia stata del tutto soddisfatta una nuova proposta di conferimento entro i 30 giorni successivi al termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

Detti soggetti disporranno dei successivi 30 giorni per la trasmissione di una eventuale seconda richiesta impegnativa contenente quanto previsto al paragrafo 8.5.2, lettere b) ÷ e) opportunamente modificate per i nuovi impegni. L'impegno contenuto nella seconda richiesta impegnativa con riferimento a ciascun Punto non potrà essere inferiore in termini di valori di capacità e di durata a quello contenuto nella prima richiesta impegnativa.

Snam Rete Gas può proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto. In tal caso, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

8.6) Conferimento della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 8.5

8.6.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del

processo di cui al precedente paragrafo 8.5, sino al valore pari al send out massimo giornaliero del terminale di rigassificazione, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione per i 5 anni successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

Tale capacità è conferita all'Impresa di Rigassificazione per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione per durate pari ad un Anno Termico ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico sono presentate secondo criteri, tempistiche e modalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Le richieste di capacità di trasporto per un periodo di durata superiore a un Anno Termico e per periodi pari al massimo alla durata residua dell'Esenzione TPA ottenuta, sono presentate entro l'1 agosto dell'Anno Termico precedente la data dalla quale si richiede decorra il servizio, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.3.4 e 1.3.5.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro il giorno 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo, tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il terminale di rigassificazione decorsi i 5 Anni termici successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, viene resa disponibile per il conferimento, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6.

8.6.2) *Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP*

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 28 aprile 2006, è oggetto di conferimento, secondo i criteri descritti al paragrafo 8.4.2.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

8.6.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5 è oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6, con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, secondo i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 4.

8.6.4) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto oggetto di realizzazione eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10, è oggetto di conferimento secondo i criteri descritti al precedente paragrafo 3.

PARTE V - IL CONTRATTO DI TRASPORTO

9) IL CONTRATTO DI TRASPORTO

9.1) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto ai paragrafi 3, 5 e 6

I soggetti che intendono partecipare ai processi di conferimento di cui ai paragrafi 3, 5.1 e 5.2.1 ovvero ai paragrafi 1 e 2 del Capitolo 7, al fine di ottenere le credenziali di accesso al Portale Capacità, sono tenuti a sottoscrivere annualmente, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dei relativi processi di conferimento ovvero dal termine per la presentazione delle richieste, il Contratto di Trasporto il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

Al termine del suddetto processo di conferimento ad inizio Anno Termico, il soggetto richiedente procede, entro le ore 17.00 del 27 agosto (o entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), alla sottoscrizione degli impegni di capacità.

La mancata sottoscrizione di tali impegni di capacità comporterà l'applicazione di una penale pari alla somma del 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità impegnata nell'ambito dei processi di conferimento annuale e pluriennale.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva impegni di capacità inferiori alle capacità confermate, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate, e non sottoscritte, e la somma delle capacità confermate, relativamente all'intero periodo di conferimento.

I soggetti, non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità, che intendano partecipare al processo di conferimento ad inizio Anno Termico, di cui al paragrafo 5.2.2, o ad Anno Termico avviato, di cui al paragrafo 6, sono tenuti a sottoscrivere il Contratto di Trasporto entro cinque giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle richieste.

I termini per la sottoscrizione delle capacità di trasporto sono descritti ai precedenti paragrafi.

Qualora l'Utente intenda effettuare cessioni di capacità per il successivo mese di ottobre, la sottoscrizione delle capacità deve avvenire entro e non oltre il termine per la sottoscrizione delle cessioni stesse.

La richiesta (ovvero la sottoscrizione delle capacità conferite, limitatamente ai processi di conferimento di cui ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2.1 delle capacità di trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4.

Il testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, ~~lettera b)~~ punto b.1), è riportato in Allegato 5/B.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.1.2, non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/C;

Il testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.1.3, punto a.1), è riportato in Allegato 5/D.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Il mancato rispetto del limite minimo di competenza dell'Utente Abilitato costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto di cui ai paragrafi 3.2, 3.3 e 5.2, relativamente al solo Anno Termico successivo, l'Utente che, all'atto della sottoscrizione del Contratto di Trasporto:

- a) risulti titolare di un contratto di trasporto relativo al precedente Anno Termico sottoscritto in esito ad un processo di conferimento annuale di capacità, e
- b) abbia adempiuto, nel puntuale rispetto dei termini di scadenza indicati al Capitolo 18 paragrafo 4.3.1, al pagamento di tutti gli importi che risultino a qualunque titolo dovuti al Trasportatore in forza di tale contratto;

ha facoltà di:

- i. presentare, relativamente al solo Anno Termico successivo, in luogo delle garanzie bancarie sopra indicate, una dichiarazione di estensione delle garanzie bancarie di cui ai paragrafi 1.1.2, punto b.1), e 1.1.3, punto a.1), già rilasciate con riferimento al Contratto annuale in corso di cui alla precedente lettera a);
- ii. richiedere l'estensione all'Anno Termico successivo della validità del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, punto b.2), e 1.1.3, punto a.2).

In tal caso l'ammontare delle garanzie dovrà essere determinato in relazione al maggiore ammontare tra il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del contratto di trasporto in essere e il corrispettivo del nuovo Contratto in fase di sottoscrizione. Nei casi in cui sia maggiore l'ammontare della garanzia del Contratto di trasporto in essere, tale ammontare potrà essere adeguato al nuovo Contratto non prima del mese di gennaio dell'Anno Termico cui il nuovo Contratto si riferisce.

Il testo dell'estensione delle garanzie bancarie di cui ai paragrafi 1.1.2, punto b.1), e 1.1.3, punto a.1), è riportato rispettivamente in Allegato 5/B-Appendice e in Allegato 5/D-Appendice.

La regolarità dei pagamenti di cui alla precedente lettera b), sarà verificata entro la fine del mese di luglio di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di maggio dell'anno corrente e il mese di giugno dell'anno precedente.

L'estensione non sarà applicabile laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di estensione delle garanzie di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse per il servizio di bilanciamento erogato nel periodo considerato.
2. Con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso.

La dichiarazione di estensione della validità delle garanzie bancarie di cui al precedente punto i. ~~prestate ai sensi del presente paragrafo~~ ovvero la richiesta di estensione del deposito cauzionale di cui al precedente punto ii, ~~sarà~~ saranno ritenute accettabili solo laddove risultino verificate contemporaneamente entrambe le condizioni contenute ai precedenti punti 1 e 2, e non risultino, alla data della verifica, fatture scadute ed impagate.

L'estensione delle garanzie a Contratti contigui e successivi comporta, da parte dell'Utente, l'obbligo di pronto reintegro in tutti i casi di escussione parziale o totale delle medesime garanzie, ivi compresi i casi in cui l'escussione sia effettuata in relazione a pagamenti afferenti il Contratto per l'Anno Termico concluso.

In tutti i casi di mancato reintegro delle garanzie sarà applicato quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle Parti".

Resta inteso che eventuali costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza dell'Utente non coperti dalle garanzie, saranno comunicati all'Autorità ai fini del recupero attraverso un apposito corrispettivo.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere,

per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

9.2) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 7

Le Parti procedono, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.3.4 alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto moltiplicata per il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.2.2 è riportato in Allegato 5/F.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.2.2, non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante, nelle tre fattispecie sopra descritte, è riportato nell'Allegato 5/G.

Il testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.2.3 è riportato in Allegato 5/H.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

9.3) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 8

Le Parti procedono, entro il termine di cui al precedente paragrafo 8.5.1, alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto tra la penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto e il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.3.4 e 1.3.5.

Il testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.3.4 è riportato in Allegato 5/L.

Il testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.3.5 è riportato in Allegato 5/M.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza dalla data di messa a disposizione della capacità contenuta nel Contratto. Per i conferimenti di cui al paragrafo 8.6 la tariffa è corrisposta secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo.

Ciascuna Parte può richiedere il posticipo della data di messa a disposizione delle capacità di trasporto indicate nel Contratto, inviando apposita comunicazione entro il

terzultimo giorno lavorativo del terzo mese antecedente la medesima data. Ai sensi dell'articolo 8.7 della Delibera ARG/gas 02/10, la nuova data ricade all'interno del periodo di 6 mesi indicato nel medesimo Contratto.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

9.4) **Processo di definizione della data di messa a disposizione della capacità di trasporto**

La data e l'intervallo temporale di messa a disposizione della capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, indicati nel Contratto di Trasporto di cui al precedente paragrafo 9.2, possono essere rivisti dai soggetti che hanno stipulato il Contratto di Trasporto ("Parti Contraenti"), a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con cadenza semestrale, secondo le modalità di seguito indicate:

- ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di ridefinire la data di messa a disposizione della capacità di trasporto all'interno dell'intervallo temporale indicato nel Contratto di Trasporto mediante comunicazione scritta all'altra Parte Contraente, purché la nuova data sia successiva alla data stabilita nel Contratto di Trasporto stesso;
- ciascuna Parte Contraente, nel rispetto della data di messa a disposizione della capacità di trasporto stabilita nel Contratto di Trasporto, può richiedere all'altra Parte Contraente il restringimento dell'intervallo temporale indicato nel Contratto stesso. Tale richiesta si intenderà accettata qualora l'altra Parte Contraente non esprima parere contrario entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

Nel caso in cui sei mesi prima della data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto di Trasporto, sia ancora previsto nel Contratto stesso un intervallo temporale, ciascuna Parte Contraente sarà tenuta a far pervenire all'altra Parte Contraente, entro due giorni lavorativi dal termine sopra indicato, una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva per la messa a disposizione della

capacità di trasporto. La data proposta dovrà essere posteriore all'ultima data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto e ricadere nell'intervallo temporale previsto nel Contratto stesso.

Qualora ciascuna delle Parti Contraenti provveda a inviare una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva, la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto sarà quella posteriore tra le date proposte. Qualora solo una delle Parti Contraenti provveda ad inviare tale comunicazione, la data proposta costituirà la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto. Nel caso in cui non pervengano comunicazioni entro il termine sopra indicato, si intenderà come data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto l'ultima data indicata nel Contratto di Trasporto. L'individuazione della data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto comporta l'automatica eliminazione dell'intervallo temporale dal Contratto di Trasporto.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

PARTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

10) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS

10.1) Oggetto e ambito di applicazione

Ai fini dell'erogazione del Servizio di Default Trasporto, il Trasportatore può individuare uno o più Fornitori Transitori e attivare il loro servizio.

Il presente paragrafo disciplina il conferimento della capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori selezionati tramite procedura a evidenza pubblica ai sensi del comma 2.4 della Delibera 249/12.

Ai sensi della Delibera 249/12, il Servizio di Default Trasporto si attiva:

- 1) in tutti i casi di intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto presso uno o più Punti di Riconsegna, ivi compresi i casi di risoluzione presso un Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti;
- 2) presso Punti di Riconsegna non discati per i quali non risulti capacità di trasporto conferita;
- 3) in caso di assenza di relazioni di corrispondenza valide nella filiera commerciale in relazione a uno o più utenti del servizio di distribuzione presso uno più Punti di Riconsegna di cui al successivo Capitolo 9, paragrafo 4.3.4 (nel seguito: Assenza di Filiera);
- 4) nei casi di mancato buon fine del secondo intervento di discatura del Punto di Riconsegna di cui al Capitolo 6, qualora non sia possibile effettuare la disalimentazione del Punto di Riconsegna richiesta dall'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 6, paragrafo 4.2, a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente Finale, a condizione che l'Utente abbia ottemperato all'obbligo di richiedere al Trasportatore l'adozione delle iniziative giudiziarie volte alla chiusura del Punto di Riconsegna. Sono fatti salvi i casi in cui l'Utente sia già il Fornitore Transitorio e i casi di rinuncia alla discatura secondo quanto previsto al Capitolo 6, paragrafo 4.2.

Il Servizio di Default Trasporto è erogato con riferimento ai prelievi effettuati in assenza del relativo Utente del Bilanciamento:

- a) dai Clienti Finali interconnessi a Punti di Riconsegna per i quali:
 - i. sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI;
 - ii. non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI, ovvero ne è impossibile l'attivazione;
- b) dagli utenti del servizio di distribuzione, relativamente ai Punti di Riconsegna della rete di Snam Rete Gas interconnessi con il sistema di distribuzione.

Al verificarsi delle condizioni sopra descritte, il Trasportatore attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, ove selezionati secondo la Procedura. In tal caso, l'attivazione è effettuata secondo un ordine di priorità descritto nel seguito del presente paragrafo.

L'erogazione del Servizio di Default Trasporto presso il Punto di Riconsegna decorre, senza soluzione di continuità:

- nel caso di cui al precedente punto 1, dalla data di efficacia della risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto. Qualora prima della risoluzione del Contratto di Trasporto siano stati effettuati conferimenti di capacità (ivi inclusi i casi di trasferimento o cessione di capacità) presso un Punto di Riconsegna in favore dell'Utente cui il Contratto di Trasporto sia stato nelle more risolto, la data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto per tale Punto di Riconsegna corrisponde alla data di decorrenza dei nuovi conferimenti;
- nel caso di cui al precedente punto 2, dalla data in cui non risulta conferita capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna;
- nel caso di cui al precedente punto 3, dal primo giorno del mese in cui si è verificata la mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale;
- nel caso di cui al precedente punto 4, dalla data fissata per la chiusura del Punto di Riconsegna non andata a buon fine.

Il Servizio di Default Trasporto è svolto dal Fornitore Transitorio per un periodo massimo pari a 90 giorni, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 10.4. Entro tale termine viene individuato un nuovo Utente titolare di capacità presso il Punto oggetto del Servizio di Default Trasporto, ovvero è attivato il FUI secondo le disposizioni previste dall'Autorità, ovvero si procede - su richiesta del Fornitore Transitorio - alla chiusura del Punto di Riconsegna.

La procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei Fornitori Transitori (di seguito: la Procedura) è riportata in allegato al presente Capitolo 5 (Allegato 5T). Le condizioni di svolgimento del Servizio di Default Trasporto da parte dei Fornitori Transitori sono contenute nel Modulo di Adesione/Contratto allegato alla Procedura.

La Procedura viene svolta con cadenza di norma biennale prima dell'inizio dell'Anno Termico: i Fornitori Transitori selezionati svolgono il servizio a decorrere dal successivo 1 ottobre per un periodo pari a 2 Anni Termici. Snam Rete Gas fornisce pubblicizzazione della Procedura attraverso il proprio sito Internet, specificando i termini e le date di svolgimento e conclusione.

Ai sensi della delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità, le altre Imprese regionali di Trasporto possono presentare richiesta per ricorrere alla Graduatoria di cui al successivo paragrafo 10.2.1 ai fini dell'attivazione del Servizio di Default Trasporto nelle reti di propria competenza. A tal fine, le Imprese di Trasporto interessate trasmettono la richiesta, secondo le modalità e i termini indicati da Snam Rete Gas anche attraverso il proprio sito Internet, entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Procedura.

Contestualmente alla pubblicazione della Procedura, Snam Rete Gas rende disponibile, anche attraverso il proprio sito Internet, l'elenco delle Imprese di Trasporto che hanno presentato la richiesta sopra citata.

Resta inteso che ciascuna Impresa di Trasporto interessata è responsabile dell'attivazione e della gestione del Servizio di Default Trasporto di cui al presente

paragrafo 10 e provvede ad attivare il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori presente/i nella Graduatoria di cui al successivo paragrafo 10.2.1 e a trasmettere al/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori individuato/i le informazioni necessarie per l'effettuazione del Servizio per i Punti di propria competenza, secondo quanto previsto al paragrafo 10. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito alla attivazione/gestione del Servizio sulle reti di competenza delle altre Imprese di Trasporto.

L'elenco aggiornato dei Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura, unitamente alle condizioni economiche di fornitura da questi offerte, è consultabile sul sito Internet del Trasportatore.

10.2) Individuazione dei Fornitori Transitori

Snam Rete Gas procede alla individuazione dei Fornitori Transitori per il Servizio di Default Trasporto, attraverso la Procedura riportata nell'Allegato 5T. Nella Procedura sono interamente disciplinate le modalità di partecipazione nonché le modalità di selezione dei Fornitori Transitori.

Possono partecipare alla Procedura i Soggetti Titolati in possesso dei requisiti previsti nella Procedura.

Snam Rete Gas provvede a pubblicare il testo della Procedura di cui all' Allegato 5T, sul proprio sito Internet entro l'agosto dell'anno in cui la medesima Procedura viene svolta, con il dettaglio dei termini e delle date di svolgimento e conclusione. Qualora non si avvalga di tale facoltà, il Trasportatore ne da informazione tramite il proprio sito internet entro il medesimo termine. I Soggetti Titolati possono presentare, secondo le modalità e i termini indicati nella Procedura pubblicata, la propria richiesta di partecipazione alla selezione dei Fornitori di Default Trasporto.

Tutti i Soggetti Titolati la cui richiesta di partecipazione sia stata verificata positivamente, secondo quanto descritto nelle modalità e termini specificati nella Procedura, assumono il titolo di Fornitore Transitorio, ai sensi della Deliberazione 249/12 e con esso gli obblighi e le responsabilità correlate come descritte nel Codice di Rete.

Il Fornitore Transitorio aderisce alle condizioni per la prestazione del Servizio di Default Trasporto descritte nel presente paragrafo 10 attraverso la sottoscrizione di un Modulo di adesione (il cui testo è riportato in allegato alla Procedura).

I Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura assumono la fornitura di eventuali Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto nel precedente periodo di validità della Graduatoria di cui al successivo paragrafo, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4.4.

10.2.1) Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori

I Fornitori Transitori individuati vengono inseriti in una graduatoria che resterà valida ed efficace ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto per una durata pari

a 2 Anni Termici, a decorrere dal 1 ottobre dell'anno in cui è svolta la Procedura (di seguito: Graduatoria). Tale durata rappresenta il periodo di validità della Graduatoria. Ai sensi delle previsioni di cui al precedente paragrafo 10.1, limitatamente all'Anno Termico 2012-2013 il periodo di validità della Graduatoria è pari a 1 Anno Termico.

La Graduatoria viene pubblicata e mantenuta aggiornata da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, nelle modalità e termini riportati nella Procedura.

Nella pubblicazione viene indicato il nominativo dei Fornitori Transitori, e per ciascun Fornitore:

- il quantitativo giornaliero di gas naturale che si dichiara disponibile a fornire nel periodo oggetto del Servizio di Default Trasporto per ciascuna offerta, e
- il relativo valore del parametro β ai fini della definizione delle condizioni economiche ai sensi della Delibera 249/12, commi 4.2 e 6.2.

La Graduatoria nel corso del periodo di validità rimane imm modificabile ad eccezione del caso di perdita, da parte di uno dei Fornitori Transitori, dei requisiti di cui alla Procedura, paragrafo 1, lettere c), d). In tale caso la Graduatoria viene aggiornata con l'esclusione del soggetto che abbia perso anche uno solo dei predetti requisiti.

10.3) Conferimento di capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto

Al verificarsi delle condizioni per l'attivazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1, Snam Rete Gas attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori ove precedentemente selezionati. Ai fini dell'attivazione Snam Rete Gas provvede a:

1. definire il consumo di riferimento di ciascun Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10.5;
2. selezionare il/i Fornitore/i Transitorio/i a partire dal primo Soggetto Titolare presente nella Graduatoria, sino alla concorrenza dei quantitativi pari al consumo complessivo attribuito ai Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 1.;
3. attribuire a ciascun Fornitore Transitorio e per tutta la durata del Servizio i Punti di Riconsegna sulla base del codice numerico identificativo del Punto di Riconsegna (in ordine crescente), avuto riguardo che per ciascun Punto di Riconsegna potrà essere individuato un unico Fornitore Transitorio e che, pertanto, ove il Fornitore Transitorio selezionato (tenuto conto dei quantitativi di gas offerti ovvero di quelli residuali a seguito di precedenti selezioni ancora efficaci) non sia in grado di farsi carico di uno specifico Punto di riconsegna lo stesso sarà attribuito al Fornitore Transitorio successivo nella Graduatoria;
4. comunicare ai Fornitori Transitori selezionati di cui al precedente punto 2, l'avvenuta attivazione. La comunicazione contiene:
 - a) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 3 e i dati relativi ai Clienti Finali secondo quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 6.3.5, specificando per ciascun Punto:
 - la causa dell'attivazione del servizio tra i casi di cui al precedente paragrafo 10.1, nonché

- la capacità di trasporto conferita al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto;
 - il dato del Prelievo Atteso giornaliero, determinato come descritto al successivo paragrafo 10.5;
- b) la specificazione di eventuali Punti di Riconsegna dell'elenco della precedente lettera a), di titolarità di soggetti aventi diritto al FUI;
- c) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui alla precedente lettera a) interconnessi con impianti di distribuzione con l'indicazione dell'Impresa di Distribuzione e degli utenti del servizio di distribuzione interessati, così come risultanti dai dati della Mappatura dei rapporti commerciali di cui al successivo Capitolo 9;
- d) la data di decorrenza del servizio.

La comunicazione di cui al presente punto 4 è trasmessa dal Trasportatore al Fornitore Transitorio:

- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 1, entro il secondo giorno successivo al Termine di Ripristino di cui al paragrafo 1.4.5;
- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 2, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine per la sottoscrizione della capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 5.2.2, punto 3;
- nel caso di cui al precedente punto 3, in caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, entro il sesto giorno lavorativo del mese in relazione al quale si è verificata Assenza di Filiera. In tale caso la comunicazione contiene l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione per i quali non risultano corrispondenze valide nella filiera commerciale, comunicato alle imprese di distribuzione ai sensi del TISG. Resta fermo che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni che risultano presenti sui propri sistemi informativi fornite da soggetti terzi;
- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 4, entro il secondo giorno successivo alla data fissata per il secondo intervento di discatura del Punto di Riconsegna, di cui al successivo Capitolo 6, paragrafo 4.2 non andata a buon fine.

In caso di intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto nei confronti di un Utente presso un Punto di Riconsegna in corrispondenza del quale, a fronte di una richiesta di conferimento di capacità - ivi inclusi i casi di trasferimento o cessione di capacità - da parte del medesimo Utente con decorrenza dal mese successivo (mese M) al mese in cui ha effetto la risoluzione contrattuale, si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- i. la risoluzione del Contratto di Trasporto sia intervenuta successivamente alla data in cui sia stato concluso il conferimento di capacità di trasporto per il mese M;
- ii. a conclusione del processo di costruzione della matrice di corrispondenza di cui all'articolo 21 del TISG per il mese M¹⁴, risultino relazioni di corrispondenza valide

¹⁴ Sino a nuove disposizioni, il processo di costruzione della matrice di corrispondenza per il mese M si intende concluso il quarto giorno lavorativo di tale mese, ai sensi del paragrafo 3, dell'Allegato A alla determinazione 28 marzo 2013 DMEG/PFI/5/2013.

presso il Punto tra uno o più utenti del servizio di distribuzione e l'Utente a cui è stato risolto il Contratto di Trasporto;

il Trasportatore provvede a comunicare al Fornitore Transitorio l'eventuale aggiornamento delle informazioni di cui al precedente punto 4 integrate, per i nuovi Punti di Riconsegna coinvolti, delle seguenti informazioni:

- a) il valore della capacità conferita all'Utente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di efficacia della risoluzione del Contratto di Trasporto;
- b) l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione che presentano relazioni di corrispondenza valide con tale Utente;
- c) la data di decorrenza del servizio (decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di efficacia della risoluzione del Contratto di Trasporto).

Al solo fine della corretta attivazione del Servizio, nel sopracitato caso, il Trasportatore considererà le relazioni di corrispondenza inserite dall'utente del servizio di distribuzione, attraverso le funzionalità del Portale M-GAS, anche in relazione all'Utente a cui è stato risolto il Contratto di Trasporto, fino alla data per la conclusione della costruzione della matrice di corrispondenza di cui all'articolo 21 del TISG per il mese M¹¹.

Per i punti interconnessi con altri sistemi di trasporto, la comunicazione di cui al precedente punto 4, è trasmessa contestualmente da Snam Rete Gas alle altre Imprese di Trasporto eventualmente interessate, per consentire le attività di competenza. Con specifico riferimento alle altre Imprese di Trasporto che abbiano presentato la richiesta di cui al precedente paragrafo 10.1, Snam Rete Gas comunica a tali imprese, con riferimento alla Graduatoria di cui al precedente paragrafo 10.2.1, il nominativo del/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori attivato/i da Snam Rete Gas indicando l'eventuale quota giornaliera del gas per la fornitura del Servizio di Default Trasporto di tali Fornitori non impegnata da Snam Rete Gas per il Servizio.

In caso di attivazione, da parte delle Imprese di Trasporto sopra citate, di uno o più Fornitori Transitori secondo quanto sopra descritto, le stesse comunicano a Snam Rete Gas entro il secondo giorno successivo all'attivazione i quantitativi giornalieri per la fornitura del Servizio di Default Trasporto di tali Fornitori impegnati dalle stesse Imprese di Trasporto.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti del/i Fornitore/i Transitorio/i e di terzi circa la correttezza e completezza dei dati contenuti nell'elenco di cui al precedente punto 4, lettera a), laddove conformi a quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 6.3.5. Sarà cura del/i Fornitore/i Transitorio/i provvedere ad eventuali rettifiche ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto di competenza.

Laddove il valore complessivo del Prelievo Atteso dei Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto ecceda il valore complessivo del quantitativo offerto dai Fornitori Transitori in Graduatoria, Snam Rete Gas offre ai Fornitori Transitori la possibilità di accettare la fornitura di ulteriori punti per la quota non coperta ai sensi del precedente punto 3, a partire dal primo Fornitore Transitorio nella Graduatoria.

Con l'attivazione del Servizio di Default Trasporto per la fornitura di un Punto di Riconsegna ai sensi del presente paragrafo, Snam Rete Gas trasferisce ovvero conferisce al Fornitore Transitorio, presso ciascun Punto di Riconsegna, la capacità in misura pari a quella contrattualizzata dell'Utente precedente, incluse le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, con decorrenza dalla data di cui alla precedente lettera d). Con le medesime modalità viene trasferita/conferita pari capacità in relazione al relativo Punto di Uscita dalla RN, nei casi in cui il Fornitore Transitorio non risulti titolare di capacità presso il Punto di Uscita.

La capacità di trasporto è conferita dalla data di cui alla precedente lettera d) alla fine dell'Anno Termico fatte salve le disposizioni di cessione della capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 10.6. Nel caso in cui la richiesta di discatura pervenga entro il termine di 60 giorni, la capacità di trasporto resta conferita sino alla fine del mese in cui avviene la chiusura del Punto di Riconsegna e in ogni caso non oltre la fine del terzo mese dall'attivazione del servizio. Resta fermo che nel caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, la capacità di trasporto viene conferita al Fornitore Transitorio con decorrenza dall'inizio del mese nel quale non risultano relazioni valide per l'utente del servizio di distribuzione e non può essere oggetto di richiesta di cessione da parte del Fornitore Transitorio. Con le medesime modalità viene conferita pari capacità in relazione al relativo Punto di Uscita dalla RN, nei casi in cui il Fornitore Transitorio non risulti titolare di capacità presso il Punto di Uscita. La suddetta capacità di trasporto rimane conferita sino alla fine del mese di competenza. In tutti gli altri casi vale quanto previsto al presente Capitolo e al Capitolo 7 in merito alla durata del conferimento.

Limitatamente al periodo di durata del Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori in relazione ai prelievi presso i Punti di Riconsegna di competenza e ai relativi Punti di Uscita oggetto del Servizio di Default Trasporto non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

Il Fornitore Transitorio provvede ad effettuare la programmazione presso ciascun Punto di Riconsegna oggetto del Servizio nonché presso il relativo Punto di Uscita, nel rispetto di quanto previsto al successivo Capitolo 8.

Ai fini del servizio di trasporto, ai Fornitori Transitori sarà applicato un corrispettivo di capacità di trasporto sulla base del valore della capacità di trasporto effettivamente utilizzata, su base giornaliera, dai Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione nell'ambito del Servizio di Default Trasporto presso i relativi Punti di Riconsegna/Uscita. Le modalità e i termini di fatturazione della capacità di trasporto sono descritte al successivo Capitolo 18.

Le altre Imprese di Trasporto, in tutti i casi in cui abbiano attivato il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, ai fini della determinazione dell'equazione di bilancio di cui al Capitolo 9, paragrafo 3.1.4, e della fatturazione del servizio di trasporto secondo quanto sopra descritto, comunicano i quantitativi di competenza del/dei Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori attivato/i nel rispetto dei termini di cui al medesimo Capitolo 9.

L'attivazione del Servizio di Default Trasporto secondo quanto sopra descritto comporta, in capo al Fornitore Transitorio, l'assunzione a tutti gli effetti delle responsabilità e degli obblighi riportati nel presente Codice nonché l'applicazione di tutte le norme e disposizioni previste nel Codice di Rete. Il Fornitore Transitorio assume la responsabilità della fornitura nei confronti dei soggetti indicati e le responsabilità in ordine al servizio di bilanciamento per il periodo come descritto al presente paragrafo. Il Fornitore Transitorio si obbliga altresì a tenere indenne Snam Rete Gas da responsabilità e/o pretese risarcitorie di terzi nell'ambito del Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio medesimo manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualsiasi titolo da terzi.

10.3.1) *Garanzia per la fornitura*

In caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi del precedente paragrafo 10.3, i Fornitori Transitori sono tenuti ad adeguare le garanzie per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento di cui al presente Capitolo, ove necessario.

In relazione alle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 1.4, i Fornitori Transitori hanno obbligo di adeguare le garanzie entro e non oltre 7 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della comunicazione di attivazione di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 5. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita dei requisiti nonché l'attivazione delle disposizioni di cui al presente capitolo e al Capitolo 19. Il mancato rispetto di tale termine comporta la esclusione dalla Graduatoria del Fornitore inadempiente, al quale verrà addebitato ogni danno conseguente all'inadempimento di impegni assunti in relazione al Servizio di Default Trasporto. Di tale evenienza sarà data contestuale informativa all'Autorità.

Decorso il periodo di 60 giorni dalla data di svolgimento del Servizio di Default Trasporto, senza che sia pervenuta comunicazione di cessione di capacità ai sensi del successivo paragrafo 10.6, ovvero richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna ad opera del Fornitore Transitorio secondo le modalità descritte al paragrafo 10.4.2, il Punto di Riconsegna si considera fornito dal Fornitore in qualità di Utente del servizio, che pertanto dovrà provvedere a mantenere adeguate le garanzie di cui al Codice di Rete nei termini e modalità ivi previste, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolo 5 e al successivo Capitolo 19.

10.4) **Modalità di avviso ai clienti del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio**

10.4.1) *Avviso ai clienti*

Avviso al Cliente Finale di attivazione del Servizio di Default Trasporto

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun Cliente Finale, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) il medesimo Cliente sta prelevando gas in assenza di un venditore titolare del necessario Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre (coincidente con la data di risoluzione anticipata/termine del Contratto di

- Trasporto con il precedente Utente di cui alla comunicazione di Snam Rete Gas ai sensi del precedente paragrafo 10.3, punto 4), e la causa dell'attivazione del servizio;
- c) il Servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
 - d) il Servizio ha natura transitoria, è finalizzato a garantire la sicurezza del sistema, e viene erogato:
 - i. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a), punto i, fino all'attivazione del FUI;
 - ii. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a), punto ii, fino a quando il nuovo venditore scelto dal medesimo Cliente Finale concluderà un Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna. Nell'ambito della medesima comunicazione, il Fornitore Transitorio specifica che laddove il Cliente Finale non provveda a individuare un nuovo fornitore presso il Punto di Riconsegna entro il termine ivi indicato di 60 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto, il Fornitore Transitorio avrà titolo a richiedere al Trasportatore di attivare le procedure di chiusura del Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al Capitolo 6; nonché
 - e) l'indirizzo Internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui il Cliente Finale può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Avviso all'utente del servizio di distribuzione di attivazione del Servizio di Default Trasporto

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun utente del servizio di distribuzione, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) a seguito della risoluzione anticipata di un Contratto di Trasporto avente ad oggetto il Punto di Riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, ovvero a seguito di rilevata Assenza di Filiera, non risultano identificati gli Utenti del servizio di trasporto responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale Punto, al medesimo utente della distribuzione;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre;
- c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche, nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
- d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza del sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla successiva lettera e) ovvero alla successiva lettera f);
- e) qualora l'utente del servizio di distribuzione non identifichi gli Utenti del servizio di trasporto responsabili dei predetti prelievi presso il citato Punto di Riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 31.3 del TIVG, l'Impresa di Distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e attivare i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG;
- f) nei casi di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, l'Impresa di Distribuzione dovrà risolvere, a far data dal primo giorno del mese

successivo al quello della comunicazione, il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e dovrà attivare i servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG;

- g) l'indirizzo internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui l'utente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Il Fornitore Transitorio trasmette contestualmente la medesima comunicazione, per conoscenza, alla relativa Impresa di Distribuzione interessata.

10.4.2) Condizioni ai sensi della Delibera 249/12

Il Fornitore Transitorio può richiedere al Trasportatore l'attivazione delle procedure di chiusura del Punto di Riconsegna nella titolarità dei Clienti Finali, laddove:

- a) il Cliente Finale non paghi una fattura relativa al Servizio, ovvero
- b) non presenti la garanzia eventualmente richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al Modulo di Adesione/Contratto, ovvero
- c) siano decorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto senza che il Cliente Finale abbia individuato un Utente che abbia sottoscritto un Contratto di Trasporto con capacità di trasporto presso il relativo Punto di Riconsegna, fermo restando che la programmazione della data per l'intervento di chiusura del Punto di Riconsegna dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche e modalità previste al Capitolo 6 in data successiva al 60° giorno dalla data di decorrenza del Servizio.

La richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà essere presentata nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 6.

La mancata richiesta secondo modalità e termini previsti al Capitolo 6 del Codice di Rete comporta la mancata attivazione delle procedure di discatura del Punto di Riconsegna.

10.4.3) Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio

Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al cliente servito

Il Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) l'operazione di discatura del Punto di Riconsegna richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al precedente paragrafo 10.4.2 è andata a buon fine;
- b) il Punto di Riconsegna interessato diviene oggetto di un Contratto di Trasporto con un Utente, secondo le procedure previste nel presente Capitolo ad eccezione del caso in cui il Servizio di Default Trasporto sia stato attivato per Assenza di Filiera per il quale il suddetto servizio decade all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TISG;
- c) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai Clienti Finali che ne hanno diritto ovvero presso i Punti di Riconsegna interconnessi con il sistema di distribuzione.

Snam Rete Gas avvia le procedure di discatura del Punto di Riconsegna nella titolarità di Clienti Finali su richiesta del Fornitore Transitorio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.4.2, nei termini e modalità previste nel Codice di Rete, Capitolo 6.

Ove il Fornitore Transitorio abbia presentato richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna:

- i. secondo le modalità e i termini di cui al successivo Capitolo 6, ed
- ii. entro il periodo di 60 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto

il Fornitore Transitorio resta titolare della capacità di trasporto e dei prelievi del Punto di Riconsegna sino alla chiusura del Punto di Riconsegna, e comunque non oltre il periodo di 90 giorni di erogazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1. Nel caso in cui la richiesta di chiusura pervenga al Trasportatore oltre il termine di cui al precedente punto ii, il Fornitore rimane titolare della capacità di trasporto sino alla fine dell'Anno Termico nonché responsabile del Punto sino alla effettiva chiusura del punto di Riconsegna, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 6.

Eventuali crediti non corrisposti al Fornitore Transitorio saranno recuperati dallo stesso secondo le modalità definite dall'Autorità.

Laddove non fosse possibile procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna entro il predetto termine di 90 giorni, Snam Rete Gas adoterà le iniziative giudiziarie volte ad ottenere la chiusura del Punto di Riconsegna. In tale ambito, il Fornitore Transitorio uscente è tenuto, nei termini e secondo le modalità definite dal Trasportatore, a fornire la documentazione necessaria a tale scopo.

Cessazione del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al Fornitore Transitorio

Il Servizio da parte del Fornitore Transitorio può cessare altresì in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto per i motivi contemplati nel presente Codice di Rete.

In tali casi, i clienti verso i quali il Fornitore Transitorio presta il Servizio di Default saranno trasferiti, insieme ai clienti serviti dal soggetto medesimo, ai Fornitori Transitori secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3.

Il Trasportatore fornirà tempestiva informazione all'Autorità di tale evenienza.

10.4.4) Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico

Al termine del periodo di validità della Graduatoria Snam Rete Gas potrà trasferire, secondo le medesime modalità descritte al precedente paragrafo 10.3, eventuali Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione al Fornitore Transitorio, selezionato secondo le modalità descritte nell'Allegato 5/T per il successivo biennio, per il rimanente periodo di fornitura del Servizio di Default Trasporto. La comunicazione al nuovo Fornitore è

effettuata entro il secondo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del nuovo Anno Termico.

In relazione ai Punti di Riconsegna per i quali sia in corso il Servizio di Default Trasporto attivato in data antecedente al 16 agosto, la eventuale richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna potrà essere effettuata dal nuovo Fornitore Transitorio, nel rispetto delle modalità e termini di cui al successivo Capitolo 6, entro e non oltre il successivo 15 ottobre.

In caso di mancata richiesta di chiusura si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi.

10.5) Determinazione del consumo atteso del Punto di Riconsegna

Snam Rete Gas comunica ai Fornitori Transitori attivati l'elenco dei Punti di Riconsegna di competenza, corredati dal valore giornaliero del Prelievo Atteso giornaliero (PA) di cui al Codice di Rete Capitolo 5, paragrafo 1.4.1 per il periodo di durata del Servizio di Default Trasporto.

Su richiesta del Fornitore Transitorio ed entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta, Snam Rete Gas fornirà i verbali di misura del Punto di Riconsegna dell'ultimo anno.

Il valore PA comunicato è da intendersi indicativo ai fini dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 10.3. Il Fornitore Transitorio, al momento dell'assegnazione secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3, non potrà rifiutare un Punto di Riconsegna laddove complessivamente il valore del PA di tale Punto e degli altri Punti di Riconsegna eventualmente assegnati risulti pari o non superiore all'offerta del Fornitore Transitorio selezionata secondo quanto previsto al medesimo paragrafo.

Successivamente all'assegnazione, il Fornitore Transitorio non potrà rifiutare la fornitura del Punto di Riconsegna, anche laddove i quantitativi risultanti dai bilanci su base provvisoria e/o definitiva di cui al Capitolo 9 differiscano rispetto al valore PA comunicato.

10.6) Individuazione di un nuovo Utente fornitore

Laddove sia individuato un nuovo soggetto fornitore in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto presso il Punto di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto, il Fornitore Transitorio e tale nuovo fornitore sono tenuti a presentare la richiesta di cessione di capacità di trasporto fino alla fine dell'Anno Termico in tempo utile a consentire la cessione:

- in relazione a Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ed eventualmente presso il relativo Punto di Uscita, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il termine di cui al TIVG, articolo 31.3 (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente);
- in relazione a Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, ed eventualmente presso il relativo Punto di Uscita, entro il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 10.4.2 (ovvero entro il 15 ottobre, nei casi di cui al precedente paragrafo 10.4.4).

Snam Rete Gas ricevuta tale richiesta nella modalità e nei termini sopra indicati provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio, con le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito a richieste di cessione di capacità non pervenute secondo le modalità e i termini previsti nel presente Codice di Rete.

Successivamente, entro la prima scadenza utile prevista per i processi di conferimento, trasferimento e cessione di capacità di trasporto ai sensi del presente Capitolo e del successivo Capitolo 7, il nuovo Utente Fornitore ha diritto di richiedere incrementi, trasferimenti o ulteriori cessioni di capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna e il relativo Punto di Uscita dalla RN. Sino all'adeguamento sopra indicato, da effettuarsi entro la prima scadenza utile prevista per i processi di conferimento, trasferimento e cessione di capacità di trasporto, in relazione ai prelievi di tale Utente presso il Punto di Riconsegna e il relativo Punto di Uscita non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

10.7) Erogazione del Servizio di Default Trasporto da parte del Trasportatore

In tutti i casi di assenza del Fornitore Transitorio ovvero di cessazione del Servizio di Default Trasporto senza che sia stato possibile procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna, il Servizio di Default Trasporto sarà erogato dal Trasportatore in relazione ai Punti di Riconsegna della propria rete.

Ai fini della gestione dei processi si applicano le medesime modalità e tempistiche previste nel presente Codice per Utenti e Fornitori Transitori, ivi incluse quelle di cui al precedente paragrafo 10.6.

In caso di fornitura del Servizio di Default Trasporto per intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto presso Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, il soggetto fornito sarà tenuto al pagamento della tariffa correlata alla tipologia di capacità nella titolarità dell'Utente a cui è stato risolto il Contratto di Trasporto.

ALLEGATO 5/N-1

**LETTERA DI ATTESTAZIONE AVVENUTO DEPOSITO
CAUZIONALE NON FRUTTIFERO**
(su carta intestata di Snam Rete Gas)

Data e luogo

Spettabile
UTENTE
Via
Città

Data e luogo

Spettabile
[UTENTE]

**Oggetto: ricevimento deposito cauzionale non fruttifero a garanzia del Contratto di
Trasporto per l'A.T. /**

Con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto, con data valuta gg/mm/anno, l'importo di Euro (importo in lettere) da Voi versatoci a titolo di deposito cauzionale non fruttifero secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo/i [1.1.2 / 1.1.3 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.3.4 / 1.3.5], del Codice di Rete di Snam Rete Gas.

Il deposito cauzionale in oggetto è da intendersi valido ed operante a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità e dall'erogazione del servizio di trasporto, costituite dall'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A. e, limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3.

Vi confermiamo che in caso di inadempienza, l'eventuale utilizzo del deposito cauzionale a saldo di nostre fatture, scadute ed impagate, Vi sarà comunicato formalmente in via anticipata.

Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA



RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1) INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....	3
1.1) INADEMPIENZA DEL TRASPORTATORE	3
1.1.1) Specifiche di pressione	3
1.1.2) Specifica di qualità	3
1.1.3) Mancata erogazione della prestazione.....	3
1.1.4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 7 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"	4
1.1.5) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 8 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"	4
1.1.6) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto in relazione alla connessione di produzioni di biometano	5
1.2) INADEMPIENZA DELL'UTENTE.....	5
1.2.1) Specifiche di pressione	5
1.2.2) Specifica di qualità	6
1.2.3) Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione.....	6
1.3) GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA ED UTILIZZO DEI DATI RILEVATI.....	7
1.4) RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI ODORIZZAZIONE.....	7
1.4.1) Utente	7
1.4.2) Trasportatore.....	8
2) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	9
2.1) DOLO/COLPA GRAVE	9
2.2) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ	9
3) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO	9
3.1) CAUSE.....	9
3.1.1) Perdita dei requisiti di accesso	10
3.1.2) Procedura concorsuale	10
3.1.3) Mancato pagamento	10
3.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo	10
3.2) IMPORTI MATURATI.....	10
3.3) ESCUSSIONE DELLE GARANZIE PRESTATE	11
3.4) RISOLUZIONE DA PARTE DELL'UTENTE	11
3.5) RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL'UTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 1 DELLA DELIBERA N°168/06.....	12
3.6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL'UTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10	12
3.6.1) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi del comma 10.5 della Delibera ARG/gas 02/10	13
3.6.2) Oneri connessi alla risoluzione anticipata del Contratto di trasporto	14
4) FORZA MAGGIORE.....	15
4.1) DEFINIZIONE	15
4.2) CAUSE.....	15
4.3) EFFETTI.....	16
4.4) NOTIFICA	16
4.5) IMPATTO SUI CORRISPETTIVI DI TRASPORTO.....	16
4.6) IMPATTO SULLA PENALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 2 DELLA DELIBERA N°168/06	16
4.7) IMPATTO SULLA PENALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 4 DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10.....	17
5) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	17
5.1) COMPETENZE DELL'AUTORITÀ.....	17
5.2) DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	17

5.2.1)	<i>Esame preventivo</i>	17
5.2.2)	<i>Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale</i>	17
5.2.3)	<i>Arbitrato tecnico</i>	17
5.2.4)	<i>Applicazione</i>	18
6)	CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO	18

1) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1.1) Inadempienza del Trasportatore

1.1.1) Specifiche di pressione

Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme ai valori di pressione minima contrattuale, così come previsto nel paragrafo 2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna", l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato al Trasportatore stesso e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più punti aggregati contrattualmente in un singolo Punto di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima indicata da Snam Rete Gas all'operatore della rete a valle del Punto di Riconsegna.

1.1.2) Specifica di qualità

Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato al Trasportatore stesso ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale gas.

L'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore - fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

Resta fermo che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o effetti derivanti dalla riconsegna di gas contenente elementi o composti non previsti dalla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A.

1.1.3) Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore e fatto salvo quanto previsto al Capitolo 14, paragrafo 3.3, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato

da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2: nello stesso periodo non troveranno inoltre applicazione nei confronti dell'Utente, in relazione alla mancata prestazione, i corrispettivi di disequilibrio di cui al paragrafo 3.6.1 del capitolo "Bilanciamento".

1.1.4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 7 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"

Ai sensi dell'Articolo 10.2 della Delibera n°168/06, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", il Trasportatore stesso corrisponde all'Utente, a titolo di penale, un ammontare pari a:

$$P_T = 1,5 * CPe * Q * \frac{ggR}{ggA}$$

dove:

CPe è il corrispettivo unitario di capacità di trasporto relativo al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, di cui al paragrafo 7.3.3 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";

Q è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in kWh/giorno;

ggR è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";

ggA è il numero di giorni dell'anno in cui è compresa la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

Con riferimento ai Contratti di Trasporto di durata annuale, detto ammontare non è superiore al ricavo relativo alla quota della componente di capacità del Contratto di Trasporto stesso.

1.1.5) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 8 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"

Ai sensi dell'Articolo 10.4 della Delibera ARG/gas 02/10, fatti salvi i casi di Forza Maggiore, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso un Punto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel medesimo Contratto, il Trasportatore corrisponde all'Utente, entro i tre mesi successivi alla data effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto oggetto del ritardo, a titolo di penale, un ammontare pari a:

$$P_T = \frac{CP_{eu}}{gga} * Q * ggR * (1 + 0,05 * mmR)$$

dove:

CP_{eu} è il corrispettivo di capacità di trasporto relativo all'anno in cui ricade la data effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto;

Q è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in kWh/giorno;

ggR è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto oggetto del Contratto di Trasporto, rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto stesso;

gga è il numero di giorni dell'anno in cui è compresa la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto;

mmR è il numero di mesi, o frazione di essi, successivi al ventiquattresimo mese precedente alla data prevista di messa a disposizione della capacità, rispetto alla data in cui è trasmessa la comunicazione del ritardo da parte del Trasportatore ai soggetti interessati. Il valore *mmR* è compreso tra 0 e 24.

L'ammontare P_T non può in ogni caso essere superiore al valore del Contratto di Trasporto.

1.1.6) *Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto in relazione alla connessione di produzioni di biometano*

Ai sensi della Delibera 64/20, articolo 27, comma 2, laddove la realizzazione di una connessione alla rete di un impianto di biometano avvenga oltre i termini previsti dal contratto di allacciamento di cui al precedente Capitolo 6, il Trasportatore corrisponde al richiedente a titolo di indennizzo un ammontare pari al valor massimo tra 35 euro/giorno per il numero dei giorni lavorativi del periodo in cui è perdurato il ritardo fino a un massimo di 120 giorni, e il 5% dell'importo dell'eventuale contributo richiesto per la realizzazione della connessione di cui al Capitolo 6. Tale ammontare sarà corrisposto mediante emissione della relativa nota di credito secondo le modalità di cui al Capitolo 18. L'indennizzo è escluso in tutti i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di Forza Maggiore o a cause imputabili al richiedente o a terzi.

1.2) Inadempienza dell'Utente

1.2.1) *Specifiche di pressione*

Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata o presso un Punto di Consegna contrattualmente aggregato ad altri risultati non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione minima contrattuale, così come previsto al paragrafo 1 del precedente Capitolo 12 "Pressioni di consegna e riconsegna", il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato all'Utente stesso e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di vettoriamento dei quantitativi di gas programmati dall'Utente al Punto di Entrata per il giorno in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto

a ridurre l'immissione del gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

1.2.2) *Specifiche di qualità*

Fatto salvo quanto specificamente previsto in relazione alle produzioni di biometano, qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A del Codice di Rete, il Trasportatore provvederà ad intercettare il gas fuori specifica, fatti salvi i casi in cui sia possibile rendere il gas naturale compatibile con la Specifica di Qualità attraverso un'opportuna miscelazione.

Nei casi di fuori specifica, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, il Trasportatore provvederà a darne comunicazione scritta.

In relazione alle produzioni di biometano, ai sensi della Delibera 64/20, il Trasportatore provvede, in tutti i casi di fuori specifica, all'intercettazione immediata dell'immissione. A seguito dell'intercettazione, il Trasportatore provvederà a darne comunicazione agli Utenti interessati specificando il/i parametro/i di qualità fuori specifica. Il Trasportatore provvederà alla riapertura del Punto di Consegna solo in caso di esito positivo delle verifiche di cui al Capitolo 10 effettuate presso l'impianto interessato ovvero a seguito del ripristino di valori conformi alla Specifica di Qualità.

Per tutto il periodo intercorrente tra l'intercettazione del flusso di biometano e la riapertura del Punto di Consegna, il Trasportatore sarà sollevato dall'obbligo di vettoriamento dei quantitativi di gas programmati dagli Utenti al Punto di Entrata, nonché dall'obbligo della presa in carico del gas.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

1.2.3) *Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione*

Per la correttezza dei dati in base ai quali, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Rete, è effettuata la verifica di conformità del gas alla Specifica di Qualità e di pressione, è responsabile il Trasportatore qualora sia proprietario dell'impianto di misura presso cui vengono rilevati.

Qualora il Trasportatore non sia il Titolare dell'impianto di misura, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale assumerà la piena responsabilità sia della tempestività della comunicazione che della correttezza e

completezza dei dati stessi, fatto salvo quanto previsto in relazione al sistema di monitoraggio della pressione di cui al precedente Capitolo 12, paragrafo 2.

In relazione ai Punti di Consegna laddove il Trasportatore non sia il Titolare dell'impianto di misura, ai fini della conformità dei dati alla Specifica di Qualità, il Trasportatore si riserva di effettuare verifiche e controlli anche sulla base di rilevazioni presso proprie apparecchiature.

In relazione ai dati di cui al presente paragrafo trova applicazione quanto previsto al precedente Capitolo 10, paragrafo 5.

1.3) Gestione e manutenzione delle stazioni di misura ed utilizzo dei dati rilevati

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce altresì al Trasportatore la possibilità di accedere in sicurezza in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura, qualora la stessa non sia di proprietà del Trasportatore, per il rilevamento dei per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura e del relativo stato di manutenzione, nonché per l'installazione e gestione di eventuali apparecchiature di proprietà del Trasportatore.

In relazione agli impianti di misura non di proprietà del Trasportatore si applica quanto previsto al capitolo 10, paragrafo 5.

In assenza di esplicita autorizzazione del proprietario dell'impianto, il Trasportatore non potrà comunicare a terzi informazioni relative l'impianto di misura, ad eccezione della comunicazione agli Utenti dei dati inclusi nei verbali di misura.

Il Trasportatore non assume responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.

1.4) Responsabilità in relazione al servizio di odorizzazione

1.4.1) Utente

L'Utente è responsabile:

- di informare il Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto circa le disposizioni in materia di odorizzazione e circa le informazioni e le dichiarazioni da fornire al Trasportatore;
- di fornire al Trasportatore e mantenere aggiornata l'indicazione della categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui è titolare di capacità, secondo le modalità e i termini indicati nel presente Codice e nelle procedure pubblicate sul proprio sito Internet;

- della veridicità, correttezza e completezza delle dichiarazioni e informazioni fornite al Trasportatore ai sensi del presente Codice di Rete in relazione alla categoria d'uso di cui al TISG del Cliente Finale;
- di assicurare al Trasportatore e/o a soggetti terzi da questo incaricati la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso in sicurezza all'impianto di odorizzazione per l'esercizio delle attività di competenza;
- di dare tempestiva comunicazione al Trasportatore in caso di modifica impiantistica da parte del Cliente Finale che comporti un mutamento e/o integrazione della categoria d'uso del Punto di Riconsegna. Resta inteso che fino alla disponibilità all'esercizio dell'impianto di odorizzazione il Cliente Finale non potrà utilizzare il gas per uso diverso da quello dichiarato in precedenza; in caso contrario, il Trasportatore procederà all'attivazione della procedura di discatura e solo a seguito della disponibilità all'esercizio dell'impianto di odorizzazione. È fatto salvo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 3.11.1.

1.4.2) Trasportatore

Il Trasportatore provvede:

- all'odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas per i quali l'Utente abbia dichiarato la categoria d'uso di cui al TISG descritta al Capitolo 3, paragrafo 3.11, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.11.1;
- alla realizzazione (o adeguamento) e alla gestione dell'impianto di odorizzazione nel rispetto delle condizioni di cui al presente Codice di Rete;
- alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni pervenute dall'Utente circa la categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna,
- alla pubblicazione dei Punti oggetto del Piano di adeguamento di cui alla RQTG in esito alle attività previste dalla medesima deliberazione;
- alla pubblicazione delle soluzioni tecnico/applicative adottate per l'odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna, ai sensi della RQTG.

Il Trasportatore non risponde, anche nei confronti di soggetti terzi, della veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni funzionali all'odorizzazione al Punto di Riconsegna presso il Cliente Finale.

Il Trasportatore non assicura il servizio di odorizzazione in tutti i casi di:

- mancato accesso in sicurezza all'impianto di odorizzazione per il proprio personale e/o per i soggetti incaricati dal Trasportatore stesso;
- danneggiamento da parte di terzi di apparati e strumentazione funzionale alla rilevazione dei dati di odorizzazione del Trasportatore;
- impianti presenti nella titolarità del Cliente Finale ritenuti non idonei da Snam Rete Gas ai fini del servizio di odorizzazione.

In tal caso il Trasportatore effettuerà le opportune segnalazioni all'Autorità per i seguiti di competenza nonché procederà ad avviare le procedure per la chiusura del Punto di Riconsegna ai sensi del Capitolo 6. Resta fermo che in tali casi Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità per eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di terzi derivanti dalla mancata prestazione dei servizi.

Il Trasportatore non effettua il servizio di odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas per

i quali l'Utente non abbia comunicato alcuna categoria d'uso di cui al TISG ai sensi della delibera 250/2015/R/gas, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3.

Il Trasportatore procederà in ogni caso a segnalare tali Punti di Riconsegna all'Autorità. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità per eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di terzi derivanti dalla mancata comunicazione da parte dell'Utente.

2) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

2.1) Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

2.2) Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

3) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

3.1) Cause

Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- 1) perdita dei requisiti di accesso da parte dell'Utente;
- 2) procedura concorsuale a carico dell'Utente;
- 3) mancato pagamento;

- 4) utilizzo improprio del sistema informativo;
- 5) tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice, in cui la risoluzione del Contratto di Trasporto sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dall'Utente con la sottoscrizione del Contratto medesimo.

3.1.1) *Perdita dei requisiti di accesso*

Fatte salve le specifiche disposizioni altrimenti previste dal Codice di Rete, qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non provveda al ripristino di tale requisito entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di comunicazione di avvenuta perdita dei requisiti trasmessa da Snam Rete Gas all'Utente con anticipo via fax, il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore.

3.1.2) *Procedura concorsuale*

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

3.1.3) *Mancato pagamento*

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso.

Inoltre il mancato pagamento, entro la scadenza, anche di una sola fattura relativa ai corrispettivi di cui ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.6, del Capitolo 18, darà diritto al Trasportatore di risolvere il Contratto di Trasporto in via anticipata, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente secondo le modalità descritte al Capitolo 5, paragrafo 1.4.5.

3.1.4) *Utilizzo improprio del sistema informativo*

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso ovvero del Sistema, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti. Rientra nella fattispecie descritta l'utilizzo improprio dei sistemi nell'ambito dei processi di prenotazione di cui al Capitolo 9.

3.2) **Importi maturati**

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 3.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro

decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto.

3.3) Escussione delle garanzie prestate

Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ovvero in caso di mancato pagamento delle fatture emesse e/o ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.5 - Snam Rete Gas provvederà ad escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L'escussione delle garanzie prestate verrà comunicata da Snam Rete Gas all'Utente in forma scritta.

In particolare, con riferimento al servizio di trasporto, Snam Rete Gas provvederà ad escutere le garanzie fornite dall'Utente ai sensi di quanto previsto al Capitolo 5 "Conferimento di capacità", paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, secondo il seguente ordine di priorità:

- Deposito cauzionale;
- Garanzia bancaria.

~~In particolare, e~~ Con riferimento al servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad escutere le garanzie fornite dall'Utente ai sensi di quanto previsto al Capitolo 5 "Conferimento di capacità", paragrafo 1.4, secondo il seguente ordine di priorità:

- Deposito cauzionale;
- Garanzia bancaria;
- Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia.

L'Utente accetta espressamente che in tutti i casi di mancato pagamento di fatture in ordine al servizio di trasporto e di bilanciamento Snam Rete Gas, previo sollecito, procede immediatamente all'escussione della garanzia prestata dal medesimo Utente, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Trasporto previsti nel presente Capitolo Snam Rete Gas, previa notifica, procede all'escussione di tutte le garanzie prestate dal medesimo Utente sino alla copertura di tutti i crediti in ordine al servizio di trasporto e bilanciamento, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema.

Nel caso in cui l'escussione delle garanzie prestate dall'Utente comporti un introito superiore agli importi dovuti dall'Utente Snam Rete Gas provvederà a restituire all'Utente stesso gli ammontari recuperati eccedenti il credito nei suoi confronti

Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della esposizione dell'Utente in relazione ai servizi di trasporto e di bilanciamento.

Snam Rete Gas provvede inoltre ad applicare quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 1.5.

3.4) Risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete di metanodotti del Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante

invio di comunicazione scritta al Trasportatore e all'Autorità nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto: l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore gli importi di cui al precedente paragrafo 3.2

Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita da Snam Rete Gas - in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione. Resta fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.3.

3.5) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Delibera n°168/06

Ai sensi dell'Articolo 10.1 della Delibera n°168/06, nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso sia superiore a due anni, l'Utente può richiedere la risoluzione anticipata del Contratto stesso entro la metà di tale periodo, corrispondendo a Snam Rete Gas un importo pari a:

$$P_U = (V_{max} - V_{min}) * \frac{(GG_P - I)}{(GG_I - I)} * Q + V_{min} * Q$$

dove:

V_{max} è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di kWh/giorno;

V_{min} è un ammontare pari a 1.000 euro per milione di kWh/giorno;

GG_P è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data della richiesta di risoluzione del Contratto stesso;

GG_I è il numero di giorni del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data corrispondente alla metà del periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso;

Q è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", espressa in milioni di kWh/giorno.

In tutti gli altri casi in cui l'Utente richieda la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.

3.6) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi dell'articolo 10 della Delibera ARG/gas 02/10

Ai sensi dell'Articolo 10.3 della Delibera ARG/gas 02/10, l'Utente ha facoltà di chiedere la modifica o risoluzione del Contratto di trasporto qualora il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto stesso e la data prevista di messa a disposizione della capacità di trasporto sia superiore a due anni.

La richiesta deve essere inviata, pena l'irricevibilità della stessa, entro il termine del giorno che individua la metà del suddetto periodo tramite comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed alle altre imprese di trasporto interessate.

In tal caso, al fine dell'accettazione di tale richiesta, l'Utente è tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas, a titolo di penale, un ammontare espresso in Euro pari al minore tra:

$$\triangleright P_{max} = V_{max} * Q$$

e

$$\triangleright P_U = 0,2 * CP_{eu} * Q + (P_{max} - 0,2 * CP_{eu} * Q) * \frac{(GG_P - 1)}{(GG_I - 1)}$$

dove:

V_{max} è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di Smc/giorno;

Q è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, o la capacità eventualmente oggetto di modifica/riduzione, espressa in milioni di kWh/giorno¹;

CP_{eu} è il corrispettivo di capacità di trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.5.1, relativo al Punto oggetto del Contratto di Trasporto interessato dalla richiesta;

GG_P è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data della richiesta di risoluzione/modifica del Contratto stesso;

GG_I è il numero di giorni del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data corrispondente alla metà del periodo tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso (nel seguito: Primo Periodo).

Resta inteso che eventuali oneri sostenuti/impegni di spesa assunti dalle Imprese di Trasporto eccedenti l'ammontare del corrispettivo, sono a carico dell'Utente.

In tutti gli altri casi in cui l'Utente richieda la risoluzione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.1, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.

3.6.1) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi del comma 10.5 della Delibera ARG/gas 02/10

Qualora nel periodo compreso tra il giorno successivo al Primo Periodo e il 30° giorno antecedente la data di messa a disposizione della capacità come indicata nel Contratto

¹ Fattore di conversione kWh/Smc pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

al momento della sottoscrizione dello stesso (nel seguito: Data di Messa a Disposizione), ovvero nel periodo tra la sottoscrizione del Contratto e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione ove tale periodo sia inferiore a 2 anni, si verifichino eventi connessi alla realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura interconnessa in ragione dei quali l'Utente richieda la risoluzione del Contratto di trasporto si applicano le condizioni sotto indicate.

La richiesta debitamente motivata deve essere inviata, pena l'irricevibilità della stessa, entro il giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione tramite comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed alle altre imprese di trasporto interessate.

A fronte di tale richiesta Snam Rete Gas, sentita l'Autorità, applica all'Utente, in luogo degli importi di cui al precedente paragrafo 3.2, un corrispettivo espresso in Euro pari al minore tra:

- l'ammontare di seguito descritto

$$P_{U_{II}} = P_{\max 2} + (V_C - P_{\max 2}) * \frac{(GG_{P_{II}})}{(GG_{II})}$$

dove:

$$P_{\max 2} = V_{\max 2} * Q$$

$V_{\max 2}$ è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di kWh/giorno;

V_C è il valore del contratto come definito al paragrafo 3.4;

$GG_{P_{II}}$ è il numero di giorni trascorsi tra il giorno successivo al termine del Primo Periodo e la data della richiesta di risoluzione del Contratto, ovvero tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data della richiesta di risoluzione del Contratto qualora inferiore a 2 anni;

GG_{II} è il numero di giorni del periodo compreso tra il giorno successivo al termine del Primo Periodo e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione, ovvero del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3 e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione qualora inferiore a 2 anni;

e

- l'ammontare degli oneri complessivamente sostenuti dalle Imprese di trasporto sino alla data di risoluzione anticipata del Contratto nonché degli oneri relativi agli impegni di spesa assunti dalle medesime imprese per la realizzazione della nuova capacità oggetto del Contratto sino alla data effettiva di messa a disposizione della stessa, debitamente documentati.

3.6.2) *Oneri connessi alla risoluzione anticipata del Contratto di trasporto*

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto in data antecedente alla Data di Messa a Disposizione, tutti gli eventuali oneri delle Imprese di Trasporto relativi alla

realizzazione della nuova capacità che non abbiano concorso alla determinazione del capitale investito riconosciuto, eccedenti gli ammontari corrisposti dall'Utente ai sensi dei paragrafi 3.6 e 3.6.1, saranno considerati ai fini della determinazione dei corrispettivi di trasporto.

4) FORZA MAGGIORE

4.1) Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, non imputabile alla parte che la invoca ("Parte Interessata"), che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata previsti nel Contratto di Trasporto fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole.

4.2) Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- e) ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- f) atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore.

4.3) Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

4.4) Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra parte, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

4.5) Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva delle prestazioni di trasporto:

- al Punto di Entrata presso il quale, a causa dell'evento di Forza Maggiore, l'Utente riduca l'immissione di gas nella rete del Trasportatore;
- al Punto di Riconsegna presso il quale, a causa dell'evento di Forza Maggiore, il Trasportatore riduca la quantità di gas riconsegnata all'Utente, nonché al Punto di Uscita della RN corrispondente.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determinasse l'interruzione totale della prestazione di trasporto in uno dei sopra citati punti, l'Utente sarà sollevato, pro rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi ad esso associati.

4.6) Impatto sulla penale di cui all'Articolo 10 comma 2 della Delibera n°168/06

Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" sia determinato da un evento di Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.4 non dovrà essere corrisposta.

4.7) Impatto sulla penale di cui all'Articolo 10 comma 4 della Delibera ARG/gas 02/10

Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso un Punto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto stesso sia determinato da un evento di Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.5 non dovrà essere corrisposta.

5) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**5.1) Competenze dell'Autorità**

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto, l'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'Articolo 17 comma 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità.

5.2) Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto 5.1 che precede le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

5.2.1) Esame preventivo

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

5.2.2) Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente paragrafo 5.2.1, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:

- a) essere deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza dell'Autorità secondo le modalità previste nello "Schema di compromesso arbitrale" di cui all'Allegato A della Delibera n° 42/05 e successivi aggiornamenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare (Allegato 19/A del presente documento);
- b) essere sottoposta da ciascuna delle parti al giudizio dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

5.2.3) Arbitrato tecnico

Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le parti si accorderanno per sottoporre la controversia stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.

In caso di mancato accordo tra Trasportatore ed Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni dalla comunicazione della parte richiedente, ciascuna delle parti potrà richiedere la nomina al Rettore del Politecnico di Milano. L'esperto così nominato stabilirà le norme procedurali per la risoluzione della controversia garantendo il rispetto del contraddittorio tra le parti.

La decisione di tale esperto si intenderà definitiva e vincolante per le parti, che si impegnano ad osservarla.

5.2.4) Applicazione

Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di Trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

6) CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Nessuna delle parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possieda i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.